


Rev. B Italy	 GE Oil & Gas	Pag. 1 di 22
-------------------------------	--	---------------------

CONDIZIONI STANDARD DI ACQUISTO

1. ACCETTAZIONE. Il Fornitore accetta espressamente tutti i termini e le condizioni contenuti nel presente documento e nell'Ordine di Acquisto al quale queste condizioni standard di acquisto sono allegare e/o del quale costituiscono parte integrante per rinvio espresso (nel complesso d'ora innanzi definiti: "**Ordine**"), inclusi eventuali supplementi, modifiche, specifiche o altro documento richiamato nell'Ordine. Le disposizioni contenute nell'Ordine prevalgono su qualunque altra disposizione alternativa contenuta in un qualunque altro documento, salvo che tali disposizioni alternative siano: (a) contenute in un contratto scritto di fornitura (d'ora innanzi il "**Contratto di Fornitura**") negoziato tra le parti, se le parti hanno in esso espressamente previsto che detto Contratto di Fornitura prevalga sulle presenti condizioni e/o (b) contenute nell'Ordine di Acquisto. Qualora le presenti condizioni siano parte di un Contratto di Fornitura scritto, il termine "Ordine" sarà inteso come riferito ad ogni ordine emesso nel quadro del Contratto di Fornitura. L'emissione da parte dell'Acquirente di un Ordine non costituirà accettazione da parte dell'Acquirente di offerte, quotazioni o altre proposte del Fornitore. Nessun riferimento contenuto nell'Ordine a tali eventuali offerte, quotazioni o altre proposte potrà essere inteso come modifica ad alcuna delle disposizioni dell'Ordine di Acquisto, il quale prevarrà in ogni caso rispetto a tali offerte, quotazioni o proposte. Qualunque accettazione o atto di riscontro dell'Ordine da parte del Fornitore (incluso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il dare esecuzione a qualunque dei lavori e delle attività richiesti nell'Ordine), anche nel caso in cui contenga o faccia rinvio a disposizioni contrastanti o ulteriori rispetto a quelle dell'Ordine, costituirà piena accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, e le disposizioni contrastanti o ulteriori dovranno considerarsi inefficaci, a meno che non siano state accettate specificamente ed espressamente dall'Acquirente per iscritto.

2. PREZZI, PAGAMENTI E QUANTITÀ.

2.1 Prezzi e Tasse. Tutti i prezzi sono fissi. Il Fornitore garantisce che i prezzi applicati ai beni e servizi di cui all'Ordine non eccedono i prezzi applicati dal Fornitore a terzi per beni e servizi uguali o simili. Pertanto, il Fornitore dovrà prontamente informare l'Acquirente di eventuali prezzi inferiori applicati a beni e servizi uguali o simili, e le parti procederanno prontamente ad un adeguamento del relativo prezzo.

I prezzi indicati dal Fornitore includono tutte le tasse, le imposte e gli oneri comunque applicabili ai beni e/o servizi comprati in base al presente Ordine; tuttavia, una eventuale imposta sul valore aggiunto ("**IVA**") e/o simile imposta che sia recuperabile dall'Acquirente: non sarà inclusa nel prezzo applicato dal Fornitore e sarà identificata separatamente nella fattura emessa dal Fornitore. Qualora la legge applicabile imponga al Fornitore di applicare all'Acquirente l'IVA e/o simile imposta, il Fornitore si impegna a fatturare l'importo di tale imposta in conformità alle norme applicabili, in modo tale da permettere all'Acquirente di richiederne il rimborso all'autorità competente. Qualora l'Acquirente sia tenuto per legge a fare da sostituto di imposta per il Fornitore o comunque a pagare imposte per conto del Fornitore, l'Acquirente dedurrà tali imposte dai pagamenti dovuti al Fornitore e fornirà a quest'ultimo la relativa ricevuta a suo nome.

Inoltre, il Fornitore sarà l'unico responsabile:

(a) Del pagamento di tutte le tasse, imposte, tributi, oneri vari, stipendi, premi assicurativi, contributi e relativi interessi e multe, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, tasse di carattere societario, sul reddito o sul profitto, tasse sui redditi finanziari, imposte e IVA, esistenti al momento della firma dell'Ordine o successivamente, a livello locale o nazionale, incluso quanto relativo a effettivi o presunti redditi, salari, stipendi, fatturati o guadagni per i quali, in relazione all'Ordine, il Fornitore sia responsabile (nel prosieguo, collettivamente, "**Pagamenti del Fornitore**"); nella misura massima consentita dalle norme applicabili, se il Fornitore non fornisce prova adeguata di essere pienamente in regola con le obbligazioni relative ai Pagamenti del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere totalmente o parzialmente il pagamento di fatture al Fornitore, senza che ciò comporti applicazione di penali o interessi;

(b) Del rispetto di ogni legge, normativa e regolamento applicabile che imponga al Fornitore di istituire e/o registrare una sede, un ramo d'azienda e/o una divisione nel territorio dello Stato in cui debba essere eseguita una porzione qualsiasi dell'Ordine e/o di ottenere riconoscimento formale quale persona giuridica legittimata ad operare e fare affari in tale/i Stato/i, se necessario per rispettare leggi, normative o regolamenti applicabili a livello locale, e/o di effettuare ritenute di acconto e versare le stesse all'autorità competente, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, tasse sul reddito, contributi previdenziali, ritenute sugli stipendi dei dipendenti, oneri vari, costi connessi al sistema previdenziale, imposte e contributi indipendentemente dal fatto che siano commisurati a salari, stipendi, remunerazioni o altri benefici corrisposti a dipendenti del Fornitore o a persone che forniscono servizi in relazione all'Ordine; il Fornitore sarà, inoltre, responsabile per l'imposizione degli stessi obblighi a qualunque fornitore, venditore, appaltatore, rappresentante e/o agente del Fornitore di qualunque tipo e grado (collettivamente, i "**Subfornitori**", e ciascuno, individualmente, un "**Subfornitore**"; il Fornitore, i suoi Subfornitori e i loro dipendenti, rappresentanti, agenti e/o ospiti di qualunque tipo saranno indicati collettivamente come

l'“Organizzazione del Fornitore”);

Il Fornitore dovrà inviare all'Acquirente il certificato di residenza o domicilio nel territorio dello Stato di esecuzione dell'Ordine e, se del caso, il certificato di esenzione fiscale rilasciato dalla competente autorità governativa dello Stato in cui l'Ordine è eseguito. Se il Fornitore non ha né la residenza né la sede nel territorio dello Stato in cui l'Ordine deve essere eseguito, il Fornitore invierà all'Acquirente un'apposita dichiarazione sottoscritta, su carta intestata del Fornitore, con la quale il Fornitore attesti, nel rispetto di qualsiasi convenzione internazionale applicabile sulle doppie imposizioni, di non avere una stabile organizzazione nel territorio dello Stato dove l'Ordine è eseguito. I sopra menzionati certificati e/o dichiarazioni dovranno essere inviati all'Acquirente prima della data di inizio esecuzione dell'Ordine e almeno trenta (30) giorni prima di ciascun pagamento.

(c) Di garantire che ciascun Subfornitore adempia a quanto disposto dal presente Articolo 2.1 e da qualunque sotto-paragrafo dello stesso.

2.2 *Pagamenti.*

(a) Termini di pagamento. Se non diversamente specificato nell'Ordine o disposto dalla legge applicabile, i termini di pagamento sono a 120 giorni dalla fine del mese in cui si verifica la Data Iniziale del Pagamento, dovendosi intendere per “**Data Iniziale del Pagamento**” l'ultima tra la data prevista come obbligatoria nell'Ordine, la data di ricezione dei beni e/o servizi o la data di ricezione di valida fattura da parte dell'Acquirente (restando inteso che le fatture devono essere emesse in conformità alle disposizioni contenute nell'Ordine). La data di ricezione dei beni e/o servizi si verificherà: (i) se i beni sono spediti direttamente all'Acquirente e/o i servizi sono prestati direttamente in favore dell'Acquirente, entro 48 ore dalla ricezione fisica dei beni e/o servizi da parte dell'Acquirente; (ii) se i beni sono spediti direttamente a: (A) un cliente dell'Acquirente o un indirizzo indicato da un cliente dell'Acquirente (d'ora in avanti, “**Spedizione Diretta dei Materiali**” o “**MSD**”) o (B) un indirizzo che non sia né dell'Acquirente né di un suo cliente, per l'inclusione di tali beni in una spedizione MSD, entro 48 ore dal momento in cui il Fornitore mostri all'Acquirente una valida bolla di spedizione a conferma dell'avvenuta spedizione dei beni dagli impianti del Fornitore; (iii) nel caso in cui i beni siano spediti direttamente ad una terza parte, entro 48 ore dal ricevimento da parte dell'Acquirente di dichiarazione scritta proveniente da tale terza parte con conferma della ricezione dei beni; o (iv) nel caso di servizi prestati direttamente a un cliente dell'Acquirente o altra terza parte, entro 48 ore dal ricevimento da parte dell'Acquirente di dichiarazione scritta del Fornitore con comunicazione del completamento della prestazione dei servizi. Se la data di pagamento cade in un fine settimana o in un giorno festivo, la data di pagamento sarà prorogata al primo giorno lavorativo successivo secondo le regole dell'ordinamento dello Stato dal cui territorio il pagamento proviene.

(b) Sconti. Se previsto nell'Ordine o concordato altrimenti dalle parti con accordo scritto, l'Acquirente avrà diritto, sia direttamente sia attraverso una società Affiliata, ad uno sconto per pagamento anticipato pari allo 0.0333% dell'importo lordo fatturato per ogni giorno di anticipo del pagamento effettivo da parte dell'Acquirente rispetto alla data di pagamento prevista nell'Ordine. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, uno sconto per pagamento anticipato del 2.5% corrisponde ad un pagamento effettuato 75 giorni prima della data di pagamento contrattuale, ed uno sconto per pagamento anticipato dello 0.333% corrisponde ad un pagamento fatto 10 giorni prima della data di pagamento contrattuale.

(c) Disposizioni varie. Le fatture del Fornitore dovranno indicare il numero di Ordine. Nella misura più ampia permessa dalla legge applicabile, l'Acquirente potrà rifiutare le fatture del Fornitore nel caso in cui non sia indicato il numero di Ordine o vi siano altre imprecisioni, e il ritardato o mancato pagamento sarà responsabilità esclusiva del Fornitore. Il Fornitore dichiara di essere autorizzato a ricevere il pagamento nella valuta indicata nell'Ordine. Non sarà ammessa alcuna voce extra rispetto al prezzo pattuito a meno che la stessa non sia stata espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente in una modifica d'Ordine. L'Acquirente, in qualsiasi momento, avrà il diritto di operare la compensazione con riguardo a qualsiasi importo dovuto dal Fornitore o da società Affiliate del Fornitore all'Acquirente o a società Affiliate dell'Acquirente, in base a questo o altri ordini o accordi. Con il termine “**Affiliata**”, ai fini del presente Ordine, si intende, in relazione a ciascuna parte, una qualunque entità, sia essa persona fisica o giuridica, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, società di capitali o gruppi di società, che direttamente o indirettamente attraverso intermediari, controlla, è controllata o si trova sotto il comune controllo di tale parte.

2.3 Fideiussione. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di consegnare all'Acquirente, entro 15 giorni dalla data dell'Ordine, una *parent company guaranty* emessa dalla società capogruppo o una *shareholder guaranty* o altra fideiussione equivalente, con forma e contenuto disposti da, o quanto meno accettabili per, l'Acquirente.

2.4 *Quantità.*

(a) Disposizioni generali. L'Acquirente non è obbligato ad acquistare quantità di beni e/o servizi diverse dalle quantità specificate (i) nell'Ordine o (ii) in una separata richiesta di rilascio scritta emessa dall'Acquirente in conformità alle disposizioni dell'Ordine. In mancanza di una manifestazione scritta di consenso da parte dell'Acquirente, il Fornitore non dovrà assumere impegni vincolanti verso terzi o organizzare la propria produzione al fine di produrre quantità superiori a quelle specificate nell'Ordine o nella richiesta di rilascio oppure completare la fornitura in anticipo rispetto ai tempi necessari per rispettare i tempi di consegna concordati con l'Acquirente. Nel caso in cui il Fornitore assuma tali impegni vincolanti o

intraprenda una tale produzione, qualsiasi rischio o esposizione che ne consegua sarà interamente a carico del Fornitore. I beni che eventualmente siano consegnati all'Acquirente in quantità superiori a quelle specificate nell'Ordine o nella richiesta di rilascio dell'Acquirente oppure in anticipo rispetto ai termini di consegna potranno essere restituiti al Fornitore con rischio e spese a carico del Fornitore, incluso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, qualsiasi costo sostenuto dall'Acquirente per il deposito e la gestione di tali beni.

(b) Cessazione della Produzione/Parti di Ricambio: il Fornitore dovrà dare all'Acquirente informazione scritta con un anticipo di almeno 180 giorni in caso di cessazione definitiva della produzione di qualsiasi bene acquistato in base al presente accordo e/o necessario per la produzione/fornitura di beni e/o servizi in base al presente accordo. La suddetta obbligazione si applica fino a un anno dopo la conclusione, risoluzione o scadenza del presente Ordine. Inoltre, per qualsiasi bene acquistato in base al presente accordo, il Fornitore dovrà fornire parti di ricambio sufficienti per un periodo di cinque anni dopo la cessazione della produzione del bene principale da parte del Fornitore. Il Fornitore dovrà continuare a fornire tali parti di ricambio anche dopo la scadenza dei cinque anni, qualora l'Acquirente ordini almeno 20 parti di ricambio per anno durante tale quinquennio. Durante i primi 2 anni, i prezzi delle parti di ricambio non potranno essere superiori ai prezzi applicati al momento di cessazione della produzione dei relativi beni; durante questi 2 anni, inoltre, il Fornitore non potrà applicare né l'Acquirente dovrà pagare alcun onere ulteriore di assemblaggio. Successivamente, i prezzi per le parti di ricambio saranno concordati tra le parti sulla base degli effettivi costi sostenuti dal Fornitore per la produzione di tali parti di ricambio e degli ulteriori costi per imballaggi speciali. Al termine del sopra menzionato periodo di cinque anni, il Fornitore dovrà continuare a conservare in buone condizioni manutentive tutte le strumentazioni necessarie per la produzione dei beni e/o parti di ricambio, e non potrà disporne senza aver prima contattato l'Acquirente e aver offerto all'Acquirente la facoltà di acquistare le suddette strumentazioni. Le obbligazioni del Fornitore in relazione a strumentazione di proprietà dell'Acquirente sono stabilite dal successivo Articolo 4, "**Proprietà dell'Acquirente**". Resta inteso che l'Acquirente non promette né si impegna all'acquisto di alcun volume o importo di parti di ricambio o altri beni, a meno che ciò non sia concordato espressamente dall'Acquirente per iscritto. Tutte le parti di ricambio acquistate dall'Acquirente saranno soggette alle disposizioni dell'Ordine.

3. CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ.

3.1 I termini di consegna del presente Ordine sono da considerarsi essenziali. Nel caso in cui il Fornitore, per qualsiasi motivo, preveda difficoltà a rispettare i termini di consegna pattuiti o ad adempiere a qualsiasi altra obbligazione nascente dal presente Ordine, il Fornitore dovrà darne immediatamente notizia per iscritto all'Acquirente. A meno di diversa disposizione nell'Ordine, laddove il Fornitore non esegua, entro i termini stabiliti, i servizi pattuiti e/o non consegna tutti i prodotti e relativi documenti (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni, listino parti di ricambio ("**SPIR**"), certificati, manuali e documentazione relativa alla qualità), il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari all'1% del prezzo dell'Ordine per ogni settimana (o porzione di settimana) di ritardo, fino al 15% del valore totale dell'Ordine, fatto salvo il maggior danno. Le parti concordano sull'impossibilità di stimare o valutare i danni che l'Acquirente potrà soffrire a causa di ritardi superiori a 15 settimane; conseguentemente, per qualsiasi ritardo superiore a 15 settimane, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il Fornitore dichiara espressamente di essere consapevole che i beni e/o servizi forniti in base al presente accordo sono verosimilmente collegati o costituiscono una porzione di una consecutiva obbligazione di fornitura dell'Acquirente nei confronti di uno o più clienti. Qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna, l'Acquirente potrà altresì richiedere, a spese del Fornitore, la spedizione con il mezzo più rapido. Salvo disposizione contraria concordata per iscritto, i rimedi a disposizione dell'Acquirente sono cumulativi e l'Acquirente si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge applicabile e/o dal contratto, incluso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il diritto dell'Acquirente di risolvere l'Ordine per inadempimento.

3.2 Salvo disposizione contraria nell'Ordine: (a) i prodotti spediti per consegne dirette all'Acquirente, saranno consegnati FCA (sede/stabilimento del Fornitore), e (b) i prodotti da consegnare MSD, con spedizione e consegna in un paese diverso dal paese di acquisto, saranno consegnati FCA (sede/stabilimento del Fornitore) o FOB (porto di esportazione), laddove i beni siano spediti via mare. Tutti i termini di consegna si intendono INCOTERMS 2010. Il trasferimento della proprietà dal Fornitore all'Acquirente sui beni spediti dagli Stati Uniti d'America ("**USA**") avverrà immediatamente nel momento dell'uscita di uno dei beni dal territorio, dalle acque territoriali e/o dallo spazio aereo degli USA; ai fini del presente Ordine, le parti concordano che le acque territoriali degli USA si estendono per dodici (12) miglia nautiche a partire dalla terraferma, da determinarsi in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982. In tutti gli altri casi, il trasferimento della proprietà dal Fornitore all'Acquirente avverrà alla consegna. L'Acquirente potrà restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, prodotti consegnati in anticipo. In ogni caso, l'Acquirente potrà scegliere il tipo di contratto di trasporto ed il luogo di consegna. Il Fornitore dovrà in ogni caso fornire all'Acquirente, insieme alla packing list ed alla eventuale documentazione doganale, l'indicazione del paese di origine ed il codice di esportazione appropriato, inclusi, nei casi in cui tali dati esistano e siano applicabili, l'Export Control Classification Number ("**ECCN**") e le Tariffe Doganali Armonizzate di ciascun bene spedito in base al presente Ordine, con il dettaglio necessario per il rispetto di eventuali accordi commerciali o doganali. Il Fornitore riconosce che, in caso di proprio inadempimento ad uno qualunque dei suddetti requisiti dell'Acquirente o ad altri requisiti, tutti i conseguenti oneri di trasporto e altri danni saranno a carico del Fornitore e sarà possibile il ricorso a qualsiasi altro rimedio attribuito dalla legge e/o dal contratto.

3.3 Nel caso di prodotti consegnati MSD o da utilizzare come ausiliari e/o interconnessioni al di fuori della fornitura di una macchina (“*balance of plant*”) da parte dell’Acquirente, ciascuna spedizione dovrà includere una lista materiali/parti (“**BOM**”) dettagliata e completa che faccia riferimento a ogni componente acquistato dall’Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre indicare, in ogni spedizione di prodotto, la BOM completa per quel prodotto e indicare quali componenti indicati nella BOM fanno parte oppure non fanno parte della spedizione stessa. Tale BOM dovrà essere inclusa nella packing list di ciascuna spedizione. Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà fornire una packing list con indicato il valore di ciascun pezzo.

3.4 Nel caso in cui i prodotti attraversino una frontiera internazionale, il Fornitore dovrà procedere allo sdoganamento in conformità al termine di consegna Incoterm applicabile e fornire una copia del certificato di esportazione insieme alla fattura commerciale. Tale fattura dovrà essere in inglese e nella lingua del paese di destinazione, e dovrà includere: nomi e numeri di telefono dei rappresentanti dell’Acquirente e del Fornitore coinvolti nella vendita; numero d’Ordine; linea(e) d’Ordine; numero della richiesta di rilascio, se applicabile; codice prodotto; descrizione dettagliata della merce; prezzo unitario del prodotto nella valuta della vendita; quantità; termine di consegna Incoterm e luogo di consegna; paese d’origine dei prodotti. Inoltre, tutti i prodotti e/o servizi forniti all’Acquirente dal Fornitore e non inclusi nel prezzo di acquisto dell’Ordine dovranno essere identificati separatamente nella fattura (ad es.: materiali in custodia dell’Acquirente con opzione di acquisto – “*consigned material*” –, attrezzi, merci in conto lavorazione, etc.). Ciascuna fattura dovrà inoltre includere il relativo numero d’Ordine o altre informazioni rilevanti in relazione a eventuali materiali in custodia dell’Acquirente con opzione di acquisto e indicare sconti e ribassi, rispetto al prezzo base, usati per determinare il prezzo indicato in fattura.

3.5 Se esiste un trattato commerciale o doganale (un “**Accordo Commerciale**”) tra il paese di destinazione dei prodotti ed il paese del Fornitore, quest’ultimo collaborerà con l’Acquirente al fine di verificare se i prodotti rientrano in un qualche particolare programma che comporti un vantaggio per l’Acquirente e si impegna a fornire la relativa documentazione (ad es.: Certificato EUR1, Dichiarazione GSP, FAD, Certificati NAFTA o altri certificati di origine) di supporto allo speciale programma doganale applicabile (ad es., EEA, Convenzione di Lomé, Unione per il Mediterraneo, GSP, Free Trade Agreement tra Unione Europea e Messico, NAFTA, etc.), in modo da permettere all’Acquirente di usufruire di esenzioni o riduzioni doganali per l’entrata dei prodotti nel paese di destinazione. Parimenti, qualora un Accordo Commerciale o uno speciale programma doganale applicabile al presente Ordine dovesse entrare in vigore durante l’esecuzione, e l’Acquirente lo ritenesse vantaggioso, il Fornitore si impegna a collaborare con l’Acquirente per ottenere tali vantaggi, inclusi scambi in compensazione (“*counter-trade*”) e compensazioni di crediti che possano risultare dal presente Ordine, e il Fornitore accetta che tali vantaggi siano a beneficio esclusivo dell’Acquirente. Il Fornitore dovrà informare prontamente l’Acquirente di eventuali errori nella documentazione fornita. Il Fornitore dichiara che terrà indenne e manleverà l’Acquirente da costi, multe, penali o oneri che potrebbero derivare da una imprecisione nella documentazione fornita dal Fornitore o da una sua cooperazione tardiva.

4. PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.

4.1 **Strumenti, Attrezzature e altre Proprietà dell’Acquirente.** L’Acquirente non assume alcun obbligo di fornire al Fornitore attrezzature, strumenti o materiali per l’esecuzione del presente Ordine, se non nei limiti di quanto altrimenti espressamente previsto. Salvo diverso accordo scritto, tutto quanto sia stato fornito al Fornitore dall’Acquirente o specificamente pagato da quest’ultimo, sia che si tratti di beni materiali o immateriali (inclusi informazioni, dati, attrezzature, materiali, disegni, software, know-how, documenti, marchi, diritti d’autore, apparecchiature o altri materiali), e loro rispettivi ricambi, o altri beni comunque uniti o collegati agli stessi, sarà e resterà di proprietà dell’Acquirente. Tali beni forniti dall’Acquirente sono accettati ed usati dal Fornitore, dai suoi Subfornitori e dagli altri componenti dell’Organizzazione del Fornitore nello stato e nel luogo in cui si trovano, con ogni eventuale difetto e senza alcun tipo di garanzia, espressa o implicita. Il Fornitore userà tali beni a proprio rischio. Tali beni, anche individualmente, ove possibile, dovranno essere chiaramente identificati dal Fornitore come beni di proprietà dell’Acquirente, immagazzinati separatamente rispetto ai beni di proprietà del Fornitore e tenuti in corretto stato manutentivo dal Fornitore. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti di manutenzione, immagazzinamento e altri requisiti identificati dall’Acquirente in relazione ai suoi beni di proprietà. Il Fornitore non potrà sostituire i beni di proprietà dell’Acquirente con altri beni o materiali; il Fornitore dovrà inoltre esaminare i beni di proprietà dell’Acquirente prima di utilizzarli e dovrà istruire e monitorare i propri dipendenti e ogni altro utente autorizzato all’utilizzo di tali beni, affinché gli stessi siano utilizzati in modo corretto e sicuro. Il Fornitore farà uso dei beni di proprietà dell’Acquirente esclusivamente al fine di soddisfare il presente Ordine o altri ordini dell’Acquirente stesso e non potrà farne uso, darne informazione a terzi o farne riproduzioni per alcun altro scopo. Quando tali beni di proprietà dell’Acquirente si trovino sotto controllo e custodia del Fornitore, il rischio sarà a carico esclusivo di quest’ultimo, il quale dovrà mantenere i beni di proprietà dell’Acquirente liberi da gravami e assicurarli a sue spese per un ammontare almeno pari al costo di sostituzione, indicando l’Acquirente come beneficiario; i beni di proprietà dell’Acquirente, inoltre, dovranno essere rimossi, o restituiti se danneggiati o distrutti, immediatamente su richiesta dell’Acquirente, nel qual caso il Fornitore dovrà, a sue spese, preparare i beni di proprietà dell’Acquirente per la spedizione e restituirli all’Acquirente nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatta eccezione per la normale usura. Come disposto dal precedente Articolo 3.4, i beni in custodia dell’Acquirente con opzione di acquisto (“*consigned material*”), le attrezzature e la tecnologia usati per la produzione dei beni forniti ai sensi del presente accordo dovranno essere identificati nella fattura

commerciale o pro forma predisposti nell'ambito di spedizioni internazionali.

4.2 **Proprietà Intellettuale.** Per “**Proprietà Intellettuale**” si intende ogni proprietà intellettuale ed i relativi diritti di privativa, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, diritti di creazione o di autore, invenzioni, brevetti, domande di brevetti e know-how per qualsivoglia prodotto, processo, metodo, macchinario, fabbricazione, design, sostanza composita o qualsiasi nuovo o utile sviluppo degli stessi, nonché diritti d'autore, marchi, diritti relativi a marchi di forma e marchi di servizio, relative registrazioni e domande di registrazione, e tutti i diritti relativi a segreti industriali, software, informazioni e database e diritti di tutela in materia di semiconduttori (cosiddetti “*mask works*”).

(a) Proprietà Intellettuale dell'Acquirente. Per “**Proprietà Intellettuale dell'Acquirente**” si intende: (i) salvo quanto previsto dal successivo Articolo 4.2(b), la Proprietà Intellettuale relativa a qualsiasi bene e/o servizio fornito in base all'Ordine; (ii) la Proprietà Intellettuale concepita, prodotta o sviluppata dal Fornitore, in modo diretto o indiretto, da solo o in collaborazione con altri, in corrispondenza o in seguito all'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore; e (iii) le creazioni e invenzioni che siano altrimenti realizzate dal Fornitore attraverso l'uso di attrezzature, fondi, forniture, strutture, materiali e/o Informazioni Riservate dell'Acquirente o di sue Affiliate. Il Fornitore dovrà (e si impegna affinché l'Organizzazione del Fornitore faccia altrettanto) trasferire all'Acquirente qualsiasi Proprietà Intellettuale dell'Acquirente e collaborare con l'Acquirente nel compimento di quanto sia necessario per l'ottenimento della titolarità e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, senza alcun costo aggiuntivo per l'Acquirente.

(A) Il Fornitore riconosce ed accetta che ogni diritto, titolarità e interesse giuridico relativi alla Proprietà Intellettuale dell'Acquirente ed alle Informazioni Riservate, rivelate al Fornitore o alle quali lo stesso abbia accesso, rimarranno di spettanza dell'Acquirente. L'Acquirente concede al Fornitore una licenza non-esclusiva, non-trasferibile, revocabile all'utilizzo della Proprietà Intellettuale dell'Acquirente e delle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore non potrà utilizzare, rivelare o riprodurre la Proprietà Intellettuale dell'Acquirente o le Informazioni Riservate, rivelate al Fornitore o alle quali lo stesso abbia accesso, per finalità diverse dall'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore accetta di non fare domanda di registrazione di alcun diritto di proprietà intellettuale con riguardo alla Proprietà Intellettuale dell'Acquirente e di non opporsi o contestare in alcun modo le relative domande di registrazione dell'Acquirente o di altri soggetti designati dall'Acquirente.

(B) Qualora il Fornitore dovesse progettare o produrre per la vendita a terzi diversi dall'Acquirente prodotti sostanzialmente simili a prodotti dell'Acquirente o che possano ragionevolmente essere usati per sostituirli o ripararli, l'Acquirente, nel corso di un procedimento giudiziale o in altra sede, potrà richiedere al Fornitore di dimostrare, coi dovuti riscontri probatori, che né il Fornitore né suoi dipendenti, o Subfornitori hanno usato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, Proprietà Intellettuale dell'Acquirente in relazione alla progettazione e/o produzione di detti beni.

(b) Proprietà Intellettuale del Fornitore. Il Fornitore è e continuerà ad essere titolare della Proprietà Intellettuale di cui era titolare prima dell'emissione del presente Ordine o che lo stesso ha sviluppato indipendentemente dalle sue obbligazioni in relazione all'Ordine (“**Proprietà Intellettuale del Fornitore**”). Il Fornitore non farà valere alcun diritto di Proprietà Intellettuale del Fornitore nei confronti dell'Acquirente e di sue Affiliate, né nei confronti di loro clienti o fornitori, con riguardo alla Proprietà Intellettuale dell'Acquirente, ai beni e/o servizi forniti in base a qualsiasi Ordine, o alla riparazione o sostituzione di qualsiasi bene e/o servizio fornito in base a qualsiasi Ordine.

(c) Proprietà Intellettuale di Parti Terze. Il Fornitore non potrà (i) incorporare in beni e/o servizi forniti in base all'Ordine alcuna Proprietà Intellettuale di parti terze senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente (nel qual caso all'Acquirente dovrà essere attribuita, su tale Proprietà Intellettuale di parte terza, una licenza totalmente pagata, irrevocabile, di portata globale, illimitata e che, a sua volta, possa essere concessa in licenza a terzi senza limitazioni), (ii) rivelare all'Acquirente, o per conto dell'Acquirente, alcuna informazione segreta o riservata altrui, o (iii) incorporare in beni o servizi forniti in base all'Ordine alcun software open source oppure posseduto da terzi o che sia funzionalmente dipendente dall'uso di Proprietà Intellettuale di parti terze.

(d) Software. Qualora il presente Ordine riguardi diritti su software e/o documentazione relativa a software che costituisca Proprietà Intellettuale del Fornitore, il Fornitore attribuirà all'Acquirente il diritto non-esclusivo, perpetuo, irrevocabile, trasferibile, ed esente dal pagamento di *royalties* di usare, rivelare, modificare, combinare, integrare o realizzare lavori derivativi di tale software e documentazione relativa al software. Qualora il Fornitore in base al presente Ordine fornisca beni e/o servizi che contengono software e in relazione al quali si richiede all'Acquirente di “Accettare” condizioni generali di contratto con modalità varie, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, “*click-wrap*”, “*click-through*”, “*browse-wrap*” o “*shrink-wrap*”, tali condizioni generali non saranno vincolanti né efficaci, neppure nel caso in cui siano “accettate” dall'Acquirente o da un soggetto incaricato dall'Acquirente al fine di poter avere accesso e utilizzare il software. Il rapporto tra le parti è regolato esclusivamente dalle disposizioni del presente Ordine. Inoltre, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore, con spese a carico del Fornitore stesso (incluse le tariffe di manutenzione che maturino nel tempo), depositerà in garanzia tutto il materiale relativo al software (inclusa una copia del codice oggetto o “*object code*”, del codice sorgente o “*source code*”, della documentazione e delle relative note) presso un depositario designato dall'Acquirente e vincolato da un contratto di deposito accettato per iscritto dall'Acquirente.

5. ATTIVITÀ PRESTATE IN LOCO.

5.1 Nel caso in cui parte delle attività previste dal presente Ordine (a) sia prestata, per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi o a 14 giorni complessivi nel medesimo trimestre fiscale, da qualunque componente dell'Organizzazione del Fornitore all'interno, presso o vicino ad un impianto posseduto, mantenuto e/o gestito (i) dall'Acquirente, (ii) da un'Affiliata dell'Acquirente o (iii) da un cliente dell'Acquirente o di un'Affiliata dell'Acquirente (ciascuno un "Sito"), oppure (b) comporti l'accesso a qualsiasi rete informatica dell'Acquirente, delle sue Affiliate e/o dei loro clienti, da parte di qualunque componente dell'Organizzazione del Fornitore, allora il Fornitore (fermo l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire il verificarsi di danni a persone o cose), a sue spese e prima di inviare il proprio personale o permettere l'accesso a componenti dell'Organizzazione del Fornitore, nella misura consentita dalle norme applicabili e, comunque, dopo essersi procurato dal relativo personale ogni autorizzazione scritta che sia necessaria o opportuna, dovrà:

(A) verificare l'identità di tale personale;

(B) effettuare un monitoraggio delle liste di controllo ("watchlist") con le informazioni disponibili in relazione a tale personale, in conformità a quanto previsto dal documento "GE Oil & Gas Guidelines For Watchlist Screening & Background Checking" disponibile al sito internet: http://site.ge-energy.com/businesses/ge_oilandgas/en/about/supplier_portal.htm; e

(C) se richiesto dall'Acquirente, assicurare che tale personale si sottoponga a esami medici, verifiche di idoneità fisica e/o esami sull'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti (collettivamente, i requisiti di "Idoneità al Lavoro"), nel rispetto delle normative applicabili, al fine di fornire idonea garanzia che tale personale è in condizione di poter svolgere il proprio lavoro in modo sicuro, senza la presenza di rischi eccessivi di provocare danni a sé o ad altri.

Il Fornitore, per effetto della mobilitazione di un qualunque componente dell'Organizzazione del Fornitore presso un Sito per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi o a 14 giorni complessivi nel medesimo trimestre fiscale, oppure dell'autorizzazione ad accedere a qualsiasi rete informatica dell'Acquirente, di sue Affiliate e/o di suoi o loro clienti, dichiara e garantisce di aver adempiuto agli obblighi sopra elencati e che il medesimo componente dell'Organizzazione del Fornitore è stato sottoposto ai controlli/verifiche/esami sopra previsti in piena conformità con il presente Ordine e la normativa applicabile.

5.2 Se una parte delle attività previste dal presente Ordine è prestata da qualunque componente dell'Organizzazione del Fornitore all'interno, presso o vicino a un Sito, il Fornitore sarà tenuto a difendere, manlevare e indennizzare l'Acquirente, le sue Affiliate e i suoi o i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi causa, da qualsiasi causa, ricorso o procedimento legale, nonché da qualsiasi richiesta, domanda, perdita, sentenza, multa, sanzione, danno, costo, spesa o responsabilità, che derivi in qualsiasi modo da (a) lesioni o morte di qualunque componente dell'Organizzazione del Fornitore, (b) danni a beni di proprietà di qualunque membro dell'Organizzazione del Fornitore o (c) qualunque responsabilità per danno ambientale di qualunque natura risultante dagli strumenti, impianti e/o beni di proprietà, o comunque sotto il controllo del, Fornitore e/o altri componenti dell'Organizzazione del Fornitore, in qualunque modo tali lesioni, morte o danni siano stati causati, a prescindere dal fatto che siano stati causati o si affermi che siano stati causati da una condotta colposa di qualunque parte o terza parte, dalle condizioni in cui si trovano gli impianti o altrimenti.

6. MODIFICHE.

6.1 L'Acquirente potrà in qualunque momento introdurre modifiche all'Ordine nei termini che seguono: (a) disegni, progetti o specifiche, ove i prodotti oggetto della fornitura siano fabbricati specificatamente per l'Acquirente; (b) metodo di spedizione o imballaggio; (c) luogo e data di consegna; (d) ammontare dei prodotti forniti dall'Acquirente; (e) qualità; (f) quantità e/o (g) definizione dei prodotti e/o servizi e relative scadenze temporali. L'Acquirente dovrà documentare la richiesta di modifica per iscritto ed il Fornitore non dovrà procedere all'implementazione della modifica fino a che la richiesta non sia formalizzata dall'Acquirente in una modifica d'Ordine scritta. Qualora la modifica comporti un fondato aumento o diminuzione dei costi e/o dei tempi di realizzazione del lavoro oggetto dell'Ordine, il prezzo dell'Ordine e/o le date di consegna saranno modificati di conseguenza, per iscritto, sempreché il Fornitore ne faccia richiesta a termine di decadenza entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica (o sospensione), e sempreché tale richiesta sia limitata ai ragionevoli costi diretti che non possano essere evitati come risultato diretto della modifica. Malgrado disposizioni contrarie contenute nel presente Ordine, l'Acquirente non sarà in alcun caso responsabile per il lucro cessante del Fornitore, né per danni indiretti di qualunque natura.

6.2 Il Fornitore dovrà dare all'Acquirente informazione scritta e con idoneo anticipo di qualsiasi: (a) modifica relativa ai beni e/o servizi, alle rispettive specifiche e/o composizioni; (b) modifica sostanziale del processo produttivo; (c) sostanziale modifica o spostamento dell'impianto e/o di attrezzature/macchinari; (d) trasferimento presso altro luogo di qualsiasi lavorazione da eseguire ai sensi del presente accordo e/o (e) modifica sostanziale delle forniture di beni/servizi necessari per l'esecuzione dell'Ordine. Nessuna di tali modifiche potrà essere realizzata senza che l'Acquirente abbia avuto la possibilità di effettuare i controlli, le ispezioni e/o gli esami necessari per accertare l'impatto di tale modifica sulla prestazione dei beni e/o servizi ed abbia acconsentito a tali modifica per iscritto. Sarà responsabilità del Fornitore ottenere, completare e inviare i documenti appropriati in relazione a ciascuna modifica, compreso quanto previsto da procedure scritte dell'Acquirente per

l'emissione di modifiche contrattuali.

7. QUALITÀ E CONTROLLI.

7.1 **Ispezioni/Esami/Controlli.** Al fine di permettere una valutazione sulla qualità del lavoro del Fornitore, il rispetto delle specifiche dell'Acquirente ed il corretto adempimento delle norme applicabili e delle disposizioni del presente Ordine, incluse, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, tutte le dichiarazioni, garanzie, certificazioni e promesse di cui all'Ordine, previo ragionevole avviso da parte dell'Acquirente: (a) tutti i prodotti, materiali, disegni e servizi comunque connessi ai prodotti e servizi comprati in base al presente Ordine (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, materie prime, componenti, materiale di assemblaggio, semilavorati, attrezzature e prodotti finiti) saranno soggetti a ispezione e test da parte dell'Acquirente, le sue Affiliate, i suoi o i loro rispettivi clienti e/o rappresentanti (ciascuno dei quali, un "Ispettore"), in ogni momento e luogo, ivi compresi i luoghi in cui i beni sono prodotti e/o i servizi sono resi, si tratti di strutture del Fornitore, di Subfornitori del Fornitore o altrove; e (b) saranno altresì suscettibili di verifica e ispezione da parte di un Ispettore i libri contabili e documenti del Fornitore relativi all'Ordine. Nel caso di ispezioni, test, verifiche o simili attività di supervisione nelle strutture del Fornitore o di suoi Subfornitori, il Fornitore sarà tenuto, senza incremento di prezzo: (i) a consentire un ragionevole accesso agli Ispettori e assicurare loro assistenza e sicurezza e (ii) prendere tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza degli Ispettori presenti nella struttura e implementare procedure di sicurezza adeguate, incluso, se richiesto da un Ispettore per motivazioni relative alla sicurezza, fermare immediatamente qualsiasi attività. Il Fornitore dovrà assicurare tempestivamente la necessaria assistenza sanitaria, qualora si rendesse necessario per un Ispettore l'intervento di un medico. Se, a parere di un Ispettore, esiste un pericolo per la sicurezza, salute o incolumità degli Ispettori legato alle condizioni del luogo, l'Acquirente, le sue Affiliate e/o i suoi o i loro rispettivi clienti potranno allontanare dalla struttura il proprio personale in tutto o in parte, senza alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze sofferte dal Fornitore o i suoi Subfornitori. Qualora il presente Ordine preveda specifici test da parte di Ispettori, o la possibilità di fare ispezioni o presenziare a certi eventi (ad esempio, approvazione di disegni), i prodotti/servizi non potranno essere spediti/prestati senza il visto dell'Ispettore designato a tale scopo o una rinuncia scritta allo specifico test/ispezione/presenza. Tuttavia, l'Acquirente non potrà ritardare la spedizione/prestazione senza giustificato motivo. Il Fornitore dovrà notificare per iscritto all'Acquirente con un preavviso di almeno 30 giorni la data programmata per ciascun test/ispezione/presenza finale e, se previsto per test/ispezione/presenza da svolgersi in corso d'opera. Nell'eventualità in cui un Ispettore effettui un'ispezione, accetti i prodotti/servizi oppure non provveda a svolgere l'ispezione, accettare o rigettare i prodotti/servizi, o ometta di individuare eventuali difetti nel corso di un'ispezione/test/presenza, questo non comporterà alcuna responsabilità in capo all'Acquirente e/o alle sue Affiliate e non solleva il Fornitore da alcuna responsabilità per quei prodotti e servizi che non rispettino i requisiti del presente Ordine.

7.2 **Qualità.** Ove richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dovrà inviare tempestivamente dati sulla misurazione e sul controllo in tempo reale della fabbricazione e del processo produttivo (i "Dati sulla Qualità") nelle forme e modalità richieste dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà elaborare e mantenere un sistema di controllo di ispezioni, test e processi ("Sistema di Qualità del Fornitore"), che ricomprenda i beni e servizi da fornire in base al presente accordo (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, ispezioni e test interni, disegni, ecc.), che sia accettabile per l'Acquirente e i suoi clienti e che ottemperi ai requisiti in materia di qualità dell'Acquirente e/o agli altri requisiti di qualità disposti nell'Ordine o altrimenti concordati per scritto dalle parti ("Requisiti di Qualità"). L'approvazione da parte dell'Acquirente del Sistema di Qualità del Fornitore non comporterà modifica delle obbligazioni e responsabilità del Fornitore in base al presente Ordine. Qualora il Sistema di Qualità del Fornitore non rispetti le disposizioni del presente Ordine, l'Acquirente potrà richiedere l'implementazione di ulteriori misure di garanzia della qualità, a spese del Fornitore. Tali misure potranno includere la richiesta da parte dell'Acquirente che il Fornitore collochi presso i suoi impianti ispettori di qualità terzi, approvati dall'Acquirente, al fine di correggere le carenze del Sistema di Qualità del Fornitore, oppure altre misure o requisiti specificati nei Requisiti di Qualità dell'Acquirente o altrimenti concordati per scritto tra le parti. Il Fornitore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa al Sistema di Qualità del Fornitore e i Dati sulla Qualità e dovrà mettere tale documentazione a disposizione dell'Acquirente e suoi clienti per il periodo più lungo tra i seguenti: (a) 10 anni dal completamento dell'Ordine; (b) il periodo che risulti dalle specifiche applicabili all'Ordine, o (c) il periodo richiesto dalla legge.

7.3 **Ritiro dal mercato di prodotti.** Nel caso in cui una autorità governativa, competente a disporre il ritiro dal mercato di uno o più beni forniti in base al presente accordo, comunichi per iscritto all'Acquirente o al Fornitore, oppure l'Acquirente o il Fornitore abbiano fondati motivi di ritenere che uno o più beni forniti in base al presente accordo possano creare un potenziale pericolo per la sicurezza o una situazione di pericolo, determinare un intollerabile rischio di lesione grave o morte, contenere un difetto oppure una mancanza di qualità o vizio di funzionamento oppure che gli stessi non siano conformi a codici, standard o requisiti di legge in misura tale da rendere consigliabile o obbligatorio ritirare dal mercato e/o riparare detti beni, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente ogni informazione rilevante al riguardo e rispondere immediatamente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte dell'Acquirente in relazione ai beni interessati dal provvedimento di ritiro dal mercato. Nella misura massima permessa dalle norme applicabili e/o dalle autorità governative competenti, l'Acquirente avrà la facoltà di stabilire se sia giustificato o opportuno il ritiro volontario dal mercato dei beni interessati.

(a) **Piano d'Azione Correttivo.** Qualora il ritiro dal mercato sia obbligatorio in base alle leggi applicabili o sia ritenuto opportuno dall'Acquirente, l'Acquirente potrà richiedere al Fornitore di sviluppare immediatamente un piano correttivo ("**Piano Correttivo del Fornitore**"), che dovrà includere tutte le azioni richieste dalle leggi applicabili e/o i requisiti disposti dalle autorità governative competenti e dovrà concedere all'Acquirente l'opportunità di esaminare e approvare tale Piano Correttivo del Fornitore. In alternativa, l'Acquirente potrà sviluppare uno o più piani correttivi ("**Piano Correttivo dell'Acquirente**"), comprendendo tutte le azioni richieste dalle leggi applicabili e/o i requisiti disposti dalle autorità governative competenti e concederà al Fornitore l'opportunità di esaminare e approvare tale piano. Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano a cooperare e lavorare congiuntamente per assicurare che il Piano Correttivo sia accettabile per entrambe le parti prima della sua attuazione, restando ciò nonostante fermo che nessuna disposizione del presente Articolo impedirà all'Acquirente di attuare azioni correttive, presentare istanze o effettuare dichiarazioni; in tal caso, il Fornitore dovrà cooperare con l'Acquirente in relazione ad azioni correttive e/o istanze o dichiarazioni intraprese.

(b) **Rimedi.** Nella misura in cui sia accertato che il ritiro dal mercato è stato causato da un difetto, una mancanza di qualità, un vizio di funzionamento o altro difetto, non conformità o mancato rispetto di requisiti, che siano imputabili al Fornitore e/o all'Organizzazione del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di intraprendere tutte le azioni o di chiedere al Fornitore di intraprendere tutte le azioni previste dal successivo Articolo 8, e le relative spese saranno a carico del Fornitore. Tra l'altro, il Fornitore dovrà risarcire all'Acquirente tutti i danni subiti e i costi sostenuti in relazione a qualsiasi ritiro dal mercato, programma di riparazione, sostituzione o rimborso, incluso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, qualsiasi costo sostenuto per: (i) svolgere indagini e/o ispezioni sui beni interessati, anche al fine di stabilire se sia necessario il ritiro dal mercato; (ii) individuare, identificare e informare i clienti dell'Acquirente; (iii) riparare o, laddove la riparazione non sia conveniente o possibile, riacquistare o sostituire i beni ritirati, anche da altri fornitori terzi; (iv) imballare e spedire i beni ritirati; e (v) comunicati stampa. Ciascuna parte dovrà consultare l'altra prima di rendere dichiarazioni al pubblico o ad autorità governative in relazione ai potenziali pericoli per la sicurezza dei beni interessati, salvo il caso in cui tale consultazione possa comportare un ritardo nella diffusione di informazioni richieste dalla legge.

8. RIFIUTO DELLA FORNITURA. Nel caso in cui, entro un ragionevole periodo successivo alla consegna, un prodotto e/o un servizio fornito o reso in base all'Ordine risulti difettoso, o comunque non conforme ai requisiti dell'Ordine stesso, ivi compresi anche disegni e specifiche, sia che il difetto o la non conformità siano riferibili al Fornitore sia a un suo Subfornitore diretto o indiretto, l'Acquirente, impregiudicato ogni altro diritto previsto dalla legge e/o dal contratto e salva la risarcibilità di ogni ulteriore danno, a sua totale discrezione e a spese del Fornitore, potrà: (a) esigere che il Fornitore riesegua immediatamente i servizi e/o ripari o sostituisca immediatamente i prodotti difettosi con prodotti pienamente conformi ai requisiti dell'Ordine; (b) mettere in atto quelle azioni che l'Acquirente ritenga opportune per eliminare i difetti e/o rendere i prodotti e/o servizi conformi ai requisiti dell'Ordine, nel qual caso, tutti i relativi costi saranno a carico del Fornitore (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, costi per materiali, manodopera, logistica e servizi); (c) trattenere pagamenti in tutto o in parte; (d) rifiutare e restituire i prodotti e rifiutare i servizi, in tutto o in parte; e/o (e) risolvere l'Ordine per inadempimento. Nel caso di riparazioni o sostituzioni, il Fornitore sarà tenuto a effettuare, interamente a sue spese, ogni test richiesto dall'Acquirente per verificare la conformità di prodotti/servizi all'Ordine.

9. GARANZIE.

9.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che tutti i beni e servizi forniti in base all'Ordine, sia quelli forniti dal Fornitore sia quelli forniti da un Subfornitore diretto o indiretto: (a) sono liberi da qualsiasi domanda o pretesa di qualunque tipo da parte di terzi, inclusa, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, l'evizione, e il Fornitore si impegna a cancellare ogni eventuale vincolo, diritto reale o onere gravante sul bene, interamente a sue spese, entro 30 giorni dal giorno in cui il terzo fa valere diritti sul bene stesso (sempre se il vincolo non deriva dal mancato pagamento di importi non contestati da parte dell'Acquirente o da sue azioni od omissioni); (b) sono nuovi, non sono usati né ricostruiti o fatti con materiale rimesso a nuovo, salvo espressa approvazione scritta dell'Acquirente; (c) sono privi di difetti di progettazione, costruzione e/o materiale; (d) sono idonei all'uso specifico a cui sono destinati; (e) sono forniti conformemente alle specifiche, ai modelli, ai disegni, ai progetti, alle descrizioni ed ai requisiti approvati o adottati dall'Acquirente; e (f) sono forniti/seguiti in maniera competente e professionale, conformemente ai migliori standard e alle migliori pratiche del commercio e dell'industria nel cui ambito opera il Fornitore. Ogni tentativo da parte del Fornitore di limitare, rifiutare o restringere una qualunque delle suddette garanzie sarà nullo e comunque privo di qualunque efficacia.

9.2 Le garanzie di cui sopra saranno valide per il più lungo dei seguenti periodi: (a) 24 mesi dalla data in cui i prodotti sono messi in funzione o (b) 48 mesi dalla consegna dei prodotti o dalla resa dei servizi, o l'eventuale periodo più lungo normalmente riconosciuto dal Fornitore; a questi periodi dovranno in ogni caso essere sommati eventuali ritardi, quali quelli dovuti alla non conformità all'Ordine dei prodotti o dei servizi. Tali garanzie sono intese a favore dell'Acquirente, dei suoi aventi causa, dei cessionari di suoi diritti e degli utilizzatori finali dei beni e servizi coperti dall'Ordine.

9.3 Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati difetti o violazioni delle garanzie di cui sopra nei prodotti e/o nei servizi, l'Acquirente, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge e/o dal contratto, e salvo il diritto a chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno che ne possa derivare, a sua discrezione e a spese del Fornitore potrà: (a) esigere che il Fornitore ispezioni, rimuova, reinstalli, spedisca, renda nuovamente servizi non conformi, ripari e/o

sostituisca prodotti con prodotti che rispettano i requisiti dell'Ordine; (b) porre in essere tutte quelle azioni che l'Acquirente ritenga necessarie per eliminare i vizi e/o rendere i prodotti e/o servizi in conformità coi requisiti del presente Ordine, nel qual caso, tutti i relativi costi saranno a carico del Fornitore (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, costi di materiale, manodopera, logistica e servizi); e/o (c) rifiutare e restituire i prodotti e rifiutare i servizi, in tutto o in parte. I prodotti riparati ed i servizi rieseguiti saranno coperti dalle stesse garanzie di cui sopra, per un periodo che sarà il più lungo fra il periodo di garanzia originale non ancora scaduto o 24 mesi dalla riparazione o dalla sostituzione.

10. SOSPENSIONE. L'Acquirente potrà in qualunque momento, previa comunicazione al Fornitore, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione dell'Ordine per il tempo che ritenga opportuno. Una volta ricevuta comunicazione della sospensione, il Fornitore dovrà sospendere l'esecuzione del lavoro nei termini specificati, e dovrà mantenere con la dovuta cura e protezione il lavoro svolto e i relativi materiali, forniture e macchine in sua custodia. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente copia dei suoi ordini e contratti di fornitura ancora in corso, relativi a materiali, macchine e/o servizi destinati alle attività di cui al presente Ordine, e dovrà inoltre prendere in relazione ai medesimi ordini e contratti le misure eventualmente indicate dall'Acquirente. L'Acquirente potrà in qualunque momento revocare la sospensione in tutto o in parte, tramite comunicazione scritta che indichi l'ambito dei lavori interessati dalla revoca e la data di ripresa dei lavori. Il Fornitore si impegna a riprendere diligentemente l'esecuzione dei lavori alla data di ripresa indicata. Eventuali richieste di aumento o diminuzione dei costi e/o tempi di esecuzione in ragione della sospensione saranno trattate in base alle disposizioni di cui all'Articolo 6.1.

11. RECESSO E RISOLUZIONE.

11.1 Recesso ad nutum. L'Acquirente si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dall'Ordine in qualunque momento, previa comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso (da cui sono sempre esclusi casi di insolvenza del Fornitore o suoi inadempimenti), se le parti non hanno concordato a priori per iscritto uno schema di costi di recesso, l'Acquirente e il Fornitore negozieranno in buona fede l'ammontare di tali costi secondo quanto previsto dall'Articolo 6.1, sempre che il Fornitore abbia comunicato il dettaglio dei costi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In caso di recesso dell'Acquirente in relazione a Ordini con termini di consegna pari o superiori a 60 giorni, il Fornitore non avrà diritto al rimborso di alcun costo o altro ammontare laddove l'Acquirente eserciti il recesso nel termine di 14 giorni dall'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

11.2 Risoluzione per Inadempimento. Salvi i casi in cui il ritardo nell'esecuzione dell'Ordine sia dovuto a cause fuori dal controllo del Fornitore e dei suoi Subfornitori e non sia superiore a 60 giorni, l'Acquirente potrà, previa comunicazione scritta, risolvere in tutto o in parte il presente Ordine nel caso in cui il Fornitore: (a) non rispetti le scadenze contrattuali o eventuali proroghe accordate per iscritto dall'Acquirente; (b) secondo la ragionevole discrezione dell'Acquirente, non progredisca nell'esecuzione dell'Ordine, in misura tale da metterne in pericolo la corretta esecuzione nel rispetto dei termini contrattuali; e/o (c) sia in altro modo inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali. La risoluzione diventerà efficace nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di inadempimento, a meno che il Fornitore ponga rimedio all'inadempimento entro detto termine. In caso di risoluzione, l'Acquirente, alle condizioni che ritenga appropriate e a spese del Fornitore, potrà procurarsi prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto di risoluzione. Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente dei costi ulteriori sostenuti per i suddetti prodotti o servizi analoghi. Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni che non siano state eventualmente oggetto di risoluzione. In alternativa alla risoluzione per inadempimento, a sua discrezione, l'Acquirente avrà facoltà di prorogare i termini di consegna e/o soprassedere ad altri eventuali inadempimenti del Fornitore. Le disposizioni di cui al presente Articolo sono da intendersi a completamento ed ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge e/o nell'Ordine.

11.3 Risoluzione per Insolvenza/Ritardo Prolungato. Nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura fallimentare o concorsuale, richieda o disponga la nomina di, o gli venga assegnato un curatore, liquidatore o amministratore fiduciario, effettui una cessione di beni a favore dei creditori, oppure nel caso in cui un ritardo non imputabile al Fornitore duri oltre il termine di 60 giorni, anche non continuativi, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il presente Ordine senza alcuna responsabilità verso il Fornitore, nella misura più ampia permessa dalla legge, salvo che per quei prodotti o servizi già completati, consegnati ed accettati entro un periodo ragionevole successivo alla risoluzione (che saranno pagati al prezzo identificato nell'Ordine).

11.4 Obblighi al Termine dell'Ordine. Salvo il caso in cui l'Acquirente dia istruzioni in senso diverso, al ricevimento della notifica di recesso o risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente: (a) interrompere il lavoro, secondo le direttive di cui alla notifica di risoluzione/recesso; (b) evitare di concludere altri contratti di fornitura ovvero ordini per materiali o servizi, salvo quanto necessario a completare la porzione di Ordine che non sia oggetto di recesso o risoluzione; e (c) risolvere/recedere da tutti i contratti relativi ai lavori oggetto di risoluzione/recesso. In caso di completamento ovvero recesso o risoluzione del presente Ordine, a meno di istruzioni diverse da parte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente tutto il lavoro eseguito, completo e incompleto, inclusi progetti, disegni, specifiche e altri documenti, nonché il materiale semilavorato o acquistato per eseguire il lavoro, e tutte le Informazioni Riservate dell'Acquirente, come definite all'Articolo 16.

12. INDENNIZZO E ASSICURAZIONI.

12.1 **Indennizzo.** Il Fornitore sarà tenuto a difendere, manlevare e tenere indenne l'Acquirente, le sue Affiliate e i suoi/loro amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi causa, in qualità del loro impiego o meno, da qualsiasi causa, ricorso o procedimento legale, nonché da qualsiasi rivendicazione, domanda, perdita, sentenza, multa, danno, costo, spesa o responsabilità (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, richieste di danni per lesione personale o per danni a beni mobili o immobili o all'ambiente, azioni o richieste di danni da parte di clienti dell'Acquirente, spese legali e violazioni dei successivi articoli 15 e/o 16) che risulti da qualsiasi azione od omissione del Fornitore e/o di un componente dell'Organizzazione del Fornitore, con l'eccezione di quanto sia dovuto esclusivamente e direttamente a colpa grave dell'Acquirente. Il Fornitore accetta di inserire una clausola dal contenuto analogo al presente articolo 12.1 in tutti i contratti stipulati in relazione al suo adempimento del presente Ordine.

12.2 **Assicurazione.** Per tutta la durata del presente Ordine e fino alla scadenza degli obblighi di garanzia del Fornitore ivi previsti, il Fornitore avrà l'obbligo di stipulare e mantenere in vigore, con una compagnia di assicurazioni di primaria importanza autorizzata ad operare nell'ordinamento dello Stato nel cui territorio i beni sono prodotti e/o venduti e i servizi prestati, le seguenti polizze assicurative:

(a) Responsabilità civile verso terzi per un importo minimo di EURO 3.000.000,00 per evento e aggregato annuo di EURO 5.000.000,00, a copertura di (i) morte/lesioni e danni alla proprietà di terzi, inclusa la copertura per responsabilità contrattuale di cui al presente Ordine, (ii) tutti i seguenti tipi di copertura, laddove applicabili: (A) responsabilità verso i fornitori, (B) distruzione o danno strutturale e/o (C) danni a strutture sotto terra; ciascuna polizza assicurativa di cui al presente articolo 12.2(a) dovrà essere primaria rispetto ad eventuali altre assicurazioni, contemplare responsabilità civile incrociata, non prevedere alcuna franchigia o scoperto e indicare come ulteriori soggetti assicurati General Electric Company, le sue Affiliate, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e dipendenti (congiuntamente, le "**Parti GE**").

(b) Polizza auto a copertura di danni a terzi, ivi inclusi veicoli di proprietà, in affitto o leasing usati nel corso dell'esecuzione del presente Ordine, per un importo almeno pari a quello maggiore tra: (i) l'importo prescritto dalla normativa applicabile e (ii) l'importo di EURO 2.000.000,00 per evento e aggregato annuo di EURO 5.000.000,00, con indicazione delle Parti GE come ulteriori soggetti assicurati e specificazione che tutti i passeggeri devono considerarsi terze parti coperte nell'ambito degli importi assicurati.

(c) Assicurazione per la responsabilità civile verso gli operai e appropriata Assicurazione sociale per infortuni e malattie sul lavoro, che protegga il Fornitore contro richieste in materia di assicurazione sociale, come prescritto per infortuni e malattie dei dipendenti e lavoratori nell'ordinamento in cui sono realizzati lavori in relazione al presente Ordine, per un importo almeno pari al valore maggiore tra i seguenti: (i) importo prescritto dalla normativa applicabile e (ii) EURO 2.500.000,00 per evento e aggregato annuo di EURO 5.000.000,00.

(d) Assicurazione dei beni patrimoniali sulla base del principio "*All-Risk*", a copertura del valore intero dei beni e servizi di proprietà del Fornitore, o presi in affitto o in leasing dal Fornitore in relazione all'Ordine e a copertura del rischio di danni a beni dell'Acquirente, dei suoi clienti o delle sue Affiliate in custodia del Fornitore o comunque sotto il suo controllo, con indicazione dell'Acquirente quale beneficiario al quale deve essere pagato l'indennizzo in caso di sinistro relativo ai beni di sua proprietà in custodia o comunque sotto il controllo del Fornitore.

(e) Idonea assicurazione per la responsabilità da prodotto per l'importo minimo di EURO 2.500.000,00 per evento e aggregato annuo di EURO 5.000.000,00.

(f) Assicurazione per responsabilità da danno ambientale improvviso e accidentale per l'importo minimo di EURO 2.500.000,00 per evento. Nel caso di attrezzature progettate per l'installazione in impianti sottomarini, l'importo minimo della copertura assicurativa dovrà essere di EURO 10.000.000,00 per evento, con inclusione di danni derivanti da perdite o fuoriuscite improvvise ed accidentali, copertura per sinistri presso gli impianti o al di fuori degli stessi, e costi di ripristino ambientale.

(g) Assicurazione All-Risk per trasporti marittimi e via terra per un importo minimo pari al valore di ciascuna spedizione effettuata in relazione al presente Ordine.

Tutte le assicurazioni specificate nel presente Articolo dovranno contenere una clausola di "Rinuncia a Rivalsa" in favore delle Parti GE con riguardo a qualsiasi perdita e danno coperti dalle assicurazioni richieste nel presente Articolo. Sarà responsabilità del solo Fornitore sostenere gli oneri o provvedere al pagamento di qualsiasi franchigia o scoperto in relazione alle polizze stipulate dal Fornitore. Nel caso in cui all'Acquirente sia richiesto di adempiere a una clausola di franchigia o scoperto prevista da polizze stipulate dal Fornitore, l'Acquirente avrà diritto di essere indennizzato o risarcito dal Fornitore nella misura in cui ciò è permesso dalla legge applicabile. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente uno o più certificati di assicurazione da cui risultino l'esistenza ed efficacia delle polizze assicurative, nei rispettivi importi minimi richiesti. Dai certificati di assicurazione dovrà emergere che le polizze assicurative includono la copertura da rischi nella misura richiesta; inoltre, dovranno essere riportato espressamente quanto segue: "la società General Electric Company, le sue società controllate e/o affiliate, i suoi e/o loro amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e impiegati sono indicati come ulteriori soggetti assicurati". Dovranno essere allegate ai certificati di assicurazione le copie degli accordi sottoscritti dai quali risulti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo con riguardo alla qualità di

ulteriori soggetti assicurati, alla rinuncia alla rivalsa e/o alla qualità di beneficiari. L'Acquirente non sarà tenuto ad esaminare tali certificati, né ad informare il Fornitore nel caso in cui le sue polizze assicurative non siano conformi a quanto qui disposto. L'accettazione di certificati che non rispettino i requisiti di copertura assicurativa concordati non potrà in alcun caso essere intesa quale rinuncia da parte dell'Acquirente ai suoi diritti in materia di copertura assicurativa.

13. CESSIONE, SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. Il Fornitore non potrà cedere il presente Ordine (nemmeno tramite un cambio di compagine sociale o controllo) né alcun diritto di cui è titolare in relazione allo stesso (incluso il diritto al pagamento di fatture) senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore non potrà subappaltare, subcontrattare o delegare l'esecuzione dell'Ordine per intero ovvero in una sua parte sostanziale senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Qualunque cessionario del Fornitore sarà vincolato ai termini e alle condizioni del presente Ordine. Il Fornitore dovrà adoperarsi nella misura massima possibile per informare l'Acquirente di qualunque Subfornitore: (a) che mantenga presso i suoi stabilimenti parti o componenti con nome, logo o marchio dell'Acquirente o di sue Affiliate (anche nel caso di Subfornitori con responsabilità di affiggerli); e/o (b) la cui produzione in uno specifico sito sia acquistata direttamente o indirettamente dall'Acquirente in una percentuale uguale o superiore al 50%. Inoltre, il Fornitore dovrà ottenere un impegno scritto da parte di ciascun cessionario e/o Subfornitore a rendersi disponibile a ispezioni e revisioni da parte dell'Acquirente o di terzi da questo designati. Nel caso in cui il Fornitore dia in subappalto o subfornitura una parte delle attività oggetto dell'Ordine fuori dal paese di consegna dei beni acquistati col presente Ordine, il Fornitore sarà responsabile dei documenti per lo sdoganamento dei beni stessi. In ogni caso, il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente, utilizzare Subfornitori che, nel corso dell'esecuzione del presente Ordine, verosimilmente dovranno intrattenere relazioni con funzionari governativi per conto dell'Acquirente. L'Acquirente sarà libero di cedere il presente Ordine a qualsiasi terza parte o società Affiliata.

14. INTEGRITÀ.

Quale obbligazione essenziale del presente Ordine, il Fornitore dichiara espressamente, garantisce e promette (collettivamente, si "**Impegna**") di/a rispettare la più ferma integrità e agire nel rispetto della Guida all'Integrità per Fornitori, Subfornitori e Consulenti dell'Acquirente (la "**Guida**"), che è stata messa a disposizione del Fornitore e può essere consultata in diverse lingue al seguente indirizzo internet: <http://www.gesupplier.com/html/SuppliersIntegrityGuide.htm>. Il Fornitore conferma espressamente che ha letto attentamente la Guida, in particolare l'Articolo intitolato "*Responsibilities of GE Suppliers*", che ha esaminato (e/o esaminerà, se del caso) la Guida con ciascun componente dell'Organizzazione del Fornitore che debba effettuare attività in relazione al presente Ordine e che ha istruito tale personale, esigendo il rispetto della Guida. Quale obbligazione essenziale del presente Ordine, il Fornitore sarà responsabile esclusivo dell'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare che il Fornitore e gli altri componenti dell'Organizzazione del Fornitore si conformino a quanto disposto dalla Guida.

Il Fornitore si Impegna inoltre a rispettare la normativa applicabile in materia di pagamenti illeciti (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, l'"*U.S. Foreign Corrupt Practices Act*" e l'"*U.K. Bribery Act*") e si impegna a non pagare, promettere di pagare o autorizzare il pagamento tramite denaro o beni di valore, direttamente o indirettamente, allo scopo di indurre in modo illegale o improprio a una certa decisione o alla conclusione di un affare che abbia una qualsiasi connessione con questo Ordine.

15. CONFORMITÀ ALLA LEGGE.

15.1 Generale. Quale obbligo essenziale del presente Ordine, il Fornitore si Impegna a rispettare (a) tutte le leggi applicabili ai prodotti, ai servizi e/o alle attività contemplate o previste in questo Ordine; sono da considerarsi incluse le disposizioni legislative emanate dall'Unione Europea (quali direttive, regolamenti ed ordinanze), le leggi nazionali, i trattati, le convenzioni, i protocolli, qualsiasi provvedimento avente forza di legge (e le leggi che ne derivano), compresa, a mero titolo di esempio, la normativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'impiego, alla conservazione dei documenti, alla protezione dei dati personali, alla concorrenza, all'immigrazione, all'"*export control*" ed alla conservazione e al trasporto delle sostanze pericolose e (b) le regole della buona pratica commerciale, tra cui l'adottare quel livello di diligenza che ci si può aspettare da un Fornitore incaricato per lo stesso tipo di attività oggetto del presente Ordine, e il conformarsi agli standard generalmente riconosciuti a livello internazionale. Con il termine "**Sostanze Pericolose**", quando utilizzato nell'ambito del presente Ordine, si intende ogni sostanza tossica, agente chimico o altre sostanze che possano risultare pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente secondo quanto previsto dalle norme applicabili ai prodotti, materiali e servizi oggetto dell'Ordine. Il Fornitore si impegna a prestare la dovuta collaborazione e disponibilità in modo che l'Acquirente possa effettuare controlli ed ispezioni (quali, ad esempio, la compilazione e l'invio di appositi questionari) finalizzati alla verifica della conformità dello stesso Fornitore alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 dell'Ordine. Il Fornitore si impegna inoltre, su richiesta dell'Acquirente, a fornire certificazioni che attestino la conformità a specifici requisiti di legge, ad aggiornare le dichiarazioni, le garanzie, le certificazioni e gli impegni di cui al presente Ordine, nella forma e con il contenuto richiesto dall'Acquirente.

15.2 Ambiente, Sicurezza e Salute (EHS). In esecuzione degli obblighi assunti ai sensi del presente Ordine, il Fornitore si Impegna a porre in essere le azioni e prendere le precauzioni necessarie ed appropriate al fine di prevenire danni a persone, cose e/o all'ambiente e quindi a rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, salute e sicurezza, tanto nel luogo di

lavoro quanto in fase di trasporto; a tal fine, il Fornitore elaborerà e renderà esecutivo un programma per assicurare che i soggetti che fanno parte dell'Organizzazione del Fornitore rispettino gli obblighi previsti dal presente articolo 15.

(a) Idoneità dei materiali. Il Fornitore dichiara che ogni sostanza chimica (anche in minima quantità) contenuta nei prodotti venduti all'Acquirente o a quest'ultimo trasferiti in altra maniera, ovvero utilizzata nell'ambito della prestazione dei servizi che devono essere resi presso il Sito (come sopra definito) (i) è idonea all'uso e/o al trasporto in ogni paese verso o attraverso il quale l'Acquirente informa il Fornitore che la merce sarà probabilmente spedita o verso o attraverso il quale il Fornitore sa che la spedizione probabilmente avverrà; (ii) per quanto richiesto dalle leggi applicabili, è contemplato ne (A) la lista delle sostanze chimiche stilata e pubblicata dall'*Administrator of the Environmental Protection Agency* (EPA) degli Stati Uniti d'America, nel rispetto dell'*U.S. Toxic Substances Control Act* ("**TSCA**") (15 U.S.C. 2601 et seq.), anche conosciuto come *TSCA Inventory*, o esente dall'inclusione in tale lista ai sensi del 40 CFR 720.30-38; (B) il *Federal Hazardous Substances Act* (P.L. 92-516) e successive modifiche; (C) lo *European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances* ("**EINECS**") e successive modifiche; (D) lo *European List of Notified Chemical Substances* ("**ELINCS**") e le norme che ne sono seguite; o (E) qualsiasi lista, equivalente o simile a quelle elencate, vigente negli paesi verso i quali, o attraverso i quali, l'Acquirente informa il Fornitore di voler effettuare le spedizioni, o verso il quale o attraverso il quale il Fornitore sa che avverrà la spedizione.

(b) Registrazione dei Materiali e Altra Documentazione. Il Fornitore dichiara che ogni sostanza chimica contenuta nei prodotti (anche in minima quantità) venduti all'Acquirente o a quest'ultimo trasferiti in altra maniera: (i) è correttamente provvista della necessaria documentazione e/o registrata come richiesto nel o nei paesi verso o attraverso i quali l'Acquirente informa il Fornitore che la merce sarà probabilmente spedita o verso o attraverso i quali l'Acquirente sa che probabilmente la spedizione avverrà, ivi comprese la pre-registrazione e la registrazione, se richieste in base al Regolamento EC No 1907/2006 ("**REACH**"); (ii) il suo impiego non è soggetto a restrizioni come previsto nell'Allegato XVII del REACH; e (iii) laddove l'impiego sia soggetto ad autorizzazione ai sensi del REACH, sia autorizzata per gli usi previsti dall'Acquirente. In ogni caso, il Fornitore consegnerà tempestivamente all'Acquirente la documentazione di supporto, ivi compresi (A) i numeri di preregistrazione di ogni sostanza; (B) il contenuto percentuale in peso di ogni sostanza facente parte della Lista dei Candidati all'Autorizzazione del REACH (definita sotto) che costituisce o è contenuta nelle merci; (C) tutte le informazioni importanti che l'Acquirente deve avere per adempiere agli obblighi di comunicazione riguardanti l'utilizzazione corretta previsti dal REACH; e (D) la documentazione attestante l'autorizzazione per gli usi previsti dall'Acquirente relativamente a sostanze contenute nell'Allegato XIV. Almeno 12 mesi prima che scada la possibilità di effettuare la registrazione, il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente la sua eventuale decisione di non pre-registrare o registrare le sostanze chimiche che ai sensi del REACH necessitano di pre-registrazione o registrazione e che costituiscono o sono contenute nei prodotti oggetto dell'Ordine. Il Fornitore si impegna a controllare la pubblicazione da parte della *European Chemical Agency* della lista di sostanze che rispondono ai criteri relativi all'obbligo di autorizzazione del REACH (la "**Lista dei Candidati all'Autorizzazione del REACH**") e si impegna a darne immediata comunicazione all'Acquirente laddove una sostanza proposta per l'inclusione nella Lista dei Candidati all'Autorizzazione del REACH risulti presente in un qualsiasi prodotto oggetto del presente Ordine. Il Fornitore dovrà specificare all'Acquirente il nome della sostanza in questione e tutte le informazioni necessarie perché quest'ultimo possa usare i beni senza pericolo e/o provvedere personalmente agli obblighi previsti nel REACH.

(c) Materiali soggetti a restrizioni. Il Fornitore dichiara che nessun prodotto venduto o comunque trasferito all'Acquirente in base al presente Ordine contiene (i) le seguenti sostanze: arsenico, amianto, benzene, berillio, tetracloruro di carbonio, cianuro, piombo o composti del piombo, cadmio o composti del cadmio, cromo o composti del cromo, mercurio o composti del mercurio, tricloro-etilenetetracloroetilene, 1, 1, 1-Tricloroetano, policlorobifenili ("**PCBs**"), bifenili polibrominati ("**PBBs**"), difenileteri polibrominati ("**PBDEs**"); (ii) qualsiasi altra sostanza chimica o materiale pericoloso proibito ai sensi della sezione n. 6 del TSCA; (iii) qualsiasi altra sostanza chimica o materiale pericoloso proibito ai sensi della direttiva dell'Unione Europea ("**EU**") 2011/65/EU (8 giugno 2011) (c.d. "**Direttiva ROHS**"); (iv) qualsiasi sostanza lesiva dello strato di ozono, come limitato dal Protocollo di Montreal (inclusi, a mero titolo di esempio, 1,1,1 trichloroetano, tetracloruro di carbonio, Halon-1211, 1301 e 2402 e i clorofluorocarburi ("**CFCs**") 11-13, 111-115, 211-217); (v) qualsiasi sostanza elencata nella Lista dei Candidati all'Autorizzazione del REACH, soggetta ad Autorizzazione e inclusa nella lista di cui all'Allegato XIV di REACH, soggetta a restrizioni ai sensi dell'Allegato XVII del REACH; o (vi) qualsiasi altra sostanza chimica o materiale pericoloso il cui impiego è limitato nei paesi verso i quali o attraverso i quali l'Acquirente informa il Fornitore di voler effettuare le spedizioni, o verso i quali o attraverso i quali il Fornitore sa che avverrà la spedizione, ad esclusione delle spedizioni iniziate precedentemente all'Ordine, a meno che, rispetto a tutto quanto precede, l'Acquirente accetti espressamente per iscritto una eccezione rispetto alle limitazioni previste dalla legge sull'inclusione delle predette sostanze chimiche o materiali pericolosi nei prodotti venduti o comunque trasferiti all'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, e in virtù di ragionevoli vincoli di riservatezza che consentano all'Acquirente di ottemperare ai propri obblighi di legge, il Fornitore darà all'Acquirente informazioni in ordine alle sostanze chimiche, specificando le quantità (percentuali) di sostanze, miscele, preparati, leghe, o beni forniti quali oggetto del presente Ordine, così come qualsiasi altra informazione rilevante o dato relativo alle loro proprietà, inclusi, senza limitazioni, i dati dei test e le informazioni relative ai rischi connessi alle predette sostanze.

(d) Presa in Carico dei Componenti Elettrici o Elettronici, ivi compresi le Batterie o gli Accumulatori. Il Fornitore dichiara che, ad eccezione di ciò che è specificatamente elencato nell'Ordine o in una sua modifica, nessun prodotto fornito in esecuzione dell'Ordine costituisce un apparecchio elettronico o elettrico o una batteria o un accumulatore ai sensi delle leggi, dei codici o dei regolamenti dei paesi nei quali è probabile che i prodotti siano spediti o verso o attraverso i quali l'Acquirente sa che la spedizione probabilmente avverrà, ivi compresa la direttiva EU 2002/96/EC (27 gennaio 2003) ("Direttiva WEE") come successivamente modificata, nonché la direttiva 2006/66/EC (26 settembre 2006) (la "Direttiva Batterie") e/o ogni altra legge che preveda la presa in carico di detti apparecchi elettronici o elettrici, batterie o accumulatori (collettivamente, la "Legislazione sulla Presa in Carico"). Nel caso in cui si tratti di apparecchi elettronici definiti nel presente Ordine, o nelle successive modifiche, come apparecchi elettronici o elettrici, o batterie o accumulatori che sono disciplinati dalla Legislazione sulla Presa in Carico e acquistati come qui previsto dall'Acquirente, il Fornitore si Impegna a: (i) assumersi la responsabilità di ritirare detti prodotti, se richiesto dall'Acquirente e gestirli in ottemperanza a quanto disposto dalla Legislazione sulla Presa in Carico; (ii) ritirare, o far ritirare da terzi, a partire dalla data del presente Ordine, qualsiasi prodotto di proprietà dell'Acquirente avente le caratteristiche sopra richiamate, fino al numero di prodotti comprati dall'Acquirente; e (iii) segnalare e/o etichettare i beni appropriatamente, come richiesto dalla Legislazione sulla Presa in Carico applicabile. Il Fornitore non avrà diritto per alcuna ragione a costi o pagamenti aggiuntivi a carico dell'Acquirente per l'adempimento di tali attività.

(e) Direttive CE. Il Fornitore dichiara che tutti i beni forniti ai sensi del presente Ordine sono conformi alle applicabili direttive sulla *Conformité Européenne* ("CE") relative ai beni da utilizzarsi su territorio UE, compresi i componenti elettrici/elettronici, le macchine, e i contenitori/attrezzature a pressione. Il Fornitore apporrà il marchio CE sui beni forniti ai sensi del presente Ordine come previsto. Il Fornitore consegnerà tutta la documentazione richiesta dalle applicabili direttive CE, ivi comprese, senza limitazione, le Dichiarazioni di Conformità, le Dichiarazioni di Incorporazione, i fascicoli tecnici e ogni altra documentazione riguardante le interpretazioni di limitazioni o esclusioni.

(f) Materiali misurabili in Nanoscala. Con riferimento a qualsiasi materiale venduto o altrimenti trasferito all'Acquirente ai sensi del presente Ordine, il Fornitore dovrà notificare per iscritto all'Acquirente la presenza di materiali progettati in nanoscala (definita ai fini del presente Ordine come ogni sostanza di cui si sappia avere almeno su una dimensione misure inferiori ai 100 nanometri). Con riferimento a detti materiali misurabili in nanoscala, il Fornitore dovrà consegnare una descrizione della posizione rispetto agli obblighi normativi ad essi applicabili e ogni informazione sulla sicurezza o altre comunicazioni richieste nell'UE, negli USA e in ogni altro paese verso il quale l'Acquirente comunica che i beni saranno spediti o dove il Fornitore sa che la spedizione sarà probabilmente effettuata.

(g) Etichettatura/Informazioni di spedizione. Il Fornitore deve fornire tutte le necessarie informazioni relative ai prodotti venduti o comunque trasferiti all'Acquirente, inclusi a titolo esemplificativo: Schede Dati di Sicurezza, nella lingua e nel formato conformi alle normative vigenti nelle giurisdizioni in cui i prodotti saranno commercializzati e la loro etichettatura obbligatoria, come richiesto da: (a) *Occupational Safety and Health Act* ("OSHA"), articoli 29 CFR 1910.1200; (b) Regolamento EU REACH (EC) No. 1907/2006, il Regolamento EU (EC) No. 1272/2008 riguardante classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ("CLP"), la Direttiva EU 67/548/EEC e 1999/45/EC, così come successivamente modificati; (c) qualsiasi altra legge e regolamento applicabile nella giurisdizione in cui i prodotti verranno spediti o in cui potrebbero essere spediti, incluse le norme del *U.S. Department of Transportation* che regolano imballaggio, marchio, trasporto e documentazione in materia di Sostanze Pericolose, tra cui i materiali pericolosi di cui al 49 CFR, l'Organizzazione Marittima Internazionale ("IMO") e l'*International Air Transport Association* ("IATA"), e per cui il Fornitore dichiara di aver adeguatamente istruito i propri dipendenti, agenti e rappresentanti e istituito le procedure necessarie ad assicurarne la conformità ai requisiti di legge.

(h) Approccio Globale e armonizzazione degli Standards. Il Fornitore dichiara che i prodotti forniti ai sensi del presente Ordine sono conformi alle Direttive EU e agli Standard Armonizzati relativi al Nuovo Approccio e all'Approccio Globale, compresi i conseguenti principi di diritto nazionale implementati negli stati membri UE; il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente e alle autorità preposte ai controlli la dovuta documentazione. Il Fornitore si assume altresì tutte le responsabilità che possano derivare da tali Direttive o Standard.

(i) Gestione dei rifiuti. Il Fornitore dichiara che si assumerà la responsabilità esclusiva di ogni rifiuto classificato come rischioso o pericoloso secondo le norme applicabili e che lo stesso produrrà nell'esecuzione di qualsiasi servizio o fornitura di beni ai sensi del presente Ordine, inclusi anche quelli prodotti presso il Sito o le strutture del Gruppo del Fornitore; inoltre, il Fornitore si assumerà le responsabilità di caratterizzazione, compilazione dei documenti necessari al trasporto, e gestione di detti rifiuti, in conformità con le leggi applicabili.

(j) Rapporto di Analisi dei Rischi Residui e Individuazione delle Zone Rischiose: se e nella misura in cui il Fornitore utilizzi progetti che non siano forniti direttamente dall'Acquirente (per esempio, nel caso di progetti del Fornitore o dei Subfornitori), saranno applicabili le seguenti clausole:

(A) Valutazione dei Rischi - Il Fornitore dichiara che rivedrà e valuterà la sicurezza di tutti i beni, materiali, prodotti e/o elementi (e porzioni degli stessi) forniti all'Acquirente in esecuzione del presente Ordine, procedendo a condurre una valutazione dei rischi per la sicurezza secondo i principi definiti nello Standard ISO 12100:2010 (Sicurezza delle Macchine -

Principi Generali di Progetto - Valutazione dei Rischi e Riduzione dei Rischi) e nelle linee guida relative, e che adotterà le misure di sicurezza identificate. Se, nonostante l'esecuzione di queste misure di sicurezza, certi rischi dovessero comunque rimanere (i c.d. **"Rischi Residui"**), questi dovranno essere chiaramente identificati e propriamente ed immediatamente notificati all'Acquirente tramite un Rapporto di Analisi dei Rischi Residui e inclusi nei manuali appropriati che dovranno essere forniti in esecuzione del presente Ordine.

(B) Individuazione delle Zone Rischiose - Nel caso in cui uno tra i beni, i materiali, i prodotti e/o gli elementi (o porzioni degli stessi) che devono essere forniti all'Acquirente in esecuzione del presente Ordine potrà o potrebbe trattare combustibile in forma di gas, vapore e/o liquido, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente una Relazione sulla Classificazione delle Zone Rischiose, secondo lo Standard IEC 60069-10 (**"Apparati Elettrici per Gas Esplosivi nell'Atmosfera, Parte 10; Classificazione delle Zone Rischiose"**), in modo da identificare chiaramente e immediatamente quanto segue: (i) tutte le fonti potenziali di perdita di gas combustibili (quali, ad esempio, flange, connettori, valvole, indicatori, ecc) e (ii) per ogni potenziale fonte di perdita, lo specifico tipo di gas/vapore/liquido combustibile (quale ad esempio, gas naturale, idrogeno, vapore di olio, ecc) così come la pressione, la temperatura e la frequenza della condizione (ad esempio "la condotta è pressurizzata solo nel corso dell'avvio" o "la condotta è sempre pressurizzata quando l'unità brucia il carburante, il gas", ecc.). Resta inteso e concordato che la Relazione sulla Classificazione delle Zone Pericolose dovrà considerare il ciclo dell'intera vita dei beni, materiali, prodotti e/o elementi (o porzione degli stessi) in questione, comprendendo l'avvio, l'utilizzazione e la manutenzione. Il Fornitore dovrà far riferimento allo Standard IEC 60079-10 per le metodologie specifiche e i requisiti riguardanti la Relazione sulla Classificazione Zone Rischiose.

(k) Lavorazioni presso il Sito dell'Acquirente o del cliente. Per qualsiasi porzione delle attività da eseguirsi a cura del Fornitore o di altri membri del Gruppo del Fornitore presso, nel o vicino a un Sito, il Fornitore dovrà inoltre (i) assicurare che tutti e ciascuno dei membri del Gruppo del Fornitore si conformino a quanto previsto dagli standard applicabili in materia di Ambiente Salute e Sicurezza (**"EHS"**) OSHA e/o agli altri standards e regolamenti EHS applicabili, nonché a procedure, regolamenti e standard EHS dell'Acquirente, delle Affiliate dell'Acquirente e/o dei suoi o dei loro clienti; e (ii) fornire copia delle valutazioni dei rischi o delle procedure relative a tali attività.

15.3 **Lavoro.** Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative internazionali e nazionali in materia di non discriminazione dei lavoratori e dovrà tempestivamente informare l'Acquirente di qualsiasi violazione di tali normative e di qualsiasi denuncia presentata o indagine intrapresa in relazione a tali affermazioni o denunce.

Il Fornitore dichiara che i prodotti e i servizi oggetto dell'Ordine, eseguiti direttamente o tramite terzi, non saranno fabbricati o eseguiti: (a) usando lavoro forzato o impiegando personale che è in carcere; (b) impiegando lavoro minorile in violazione delle normative vigenti nel paese in cui i servizi vengono forniti o i prodotti fabbricati, o comunque impiegando minori di anni 16; (c) in violazione delle disposizioni applicabili relative al minimo salariale, all'orario o alle giornate di lavoro o agli straordinari; (d) in violazione del diritto del lavoratore a scegliere liberamente se organizzare o associarsi ad associazioni che abbiano come scopo la negoziazione collettiva, così come previste dalle leggi nazionali; (e) in violazione del principio che i lavoratori debbano essere assunti, pagati e comunque siano soggetti a condizioni e termini di impiego basati sulla loro professionalità, e non su caratteri quali razza, paese di provenienza, sesso, religione, etnia, disabilità, maternità, età e altre caratteristiche protette dalle applicabili leggi nazionali (che comunque non potranno vietare il rispetto delle disposizioni in materia di discriminazioni positive a tutela delle minoranze, il cui rispetto sia richiesto da tali norme); o (f) sottoponendo i lavoratori a qualsiasi forma di costrizione psicologica o sessuale, pressione o coercizione. Nel caso in cui, nell'ambito dell'esecuzione del presente Ordine, sia utilizzato lavoro forzato, di personale che è in carcere, o minorile, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente l'Ordine per inadempimento del Fornitore, senza nulla dovere al Fornitore e senza altri obblighi nei confronti dello stesso. Il Fornitore dovrà comunque risarcire, difendere e tenere indenne l'Acquirente e le sue Affiliate da tutti i costi e le spese relativi ad azioni, domande o procedimenti iniziati contro l'Acquirente, le sue Affiliate e/o i suoi o loro clienti in ragione di violazioni da parte del Fornitore di leggi nazionali sul lavoro, ivi comprese domande relative al mancato pagamento da parte del Fornitore del salario minimo garantito, di straordinari, e/o di ogni altro emolumento dovuto dal Fornitore o dai Subfornitori.

15.4 **Immigrazione e visti.** Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di permessi di lavoro, lavoro di immigrati e visti, e provvedere al pagamento tempestivo di ogni relativo onere amministrativo, spesa o costo. Il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività di cui al presente Articolo 15.4 e tutte le azioni richieste in relazione a dette attività autonomamente e in modo indipendente, facendo affidamento sulle proprie capacità e risorse, senza alcun aiuto o assistenza da parte dell'Acquirente. Se l'Acquirente, dietro richiesta del Fornitore ma a scelta dell'Acquirente, dovesse fornire aiuto o supporto al Fornitore con riferimento alle attività del presente Articolo, il Fornitore, per quanto consentito dalla legge, espressamente manleva l'Acquirente da responsabilità relative a dette attività e si impegna a indennizzare e tenere indenne l'Acquirente e le sue Affiliate, così come i suoi o i loro direttori, funzionari, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi causa, contro ogni azione, domanda, perdita, sentenza, sanzione, danno, costo, spesa o responsabilità in relazione dette attività. Nel caso in cui le attività qui previste siano assegnate o subappaltate dal Fornitore secondo quanto previsto dall'articolo 13, il Fornitore dovrà assicurare che i relativi Subfornitori rispettino gli obblighi di cui al presente articolo.

15.5 **Anti-Dumping – Vendita sotto costo.** Il Fornitore si impegna a che tutte le vendite fatte in esecuzione del presente Ordine rispettino le normative anti-dumping e comunque al pagamento dei dazi doganali previsti dall'EU, Regolamento del Consiglio (EC) No. 384/96 del 22 dicembre 1995, Decisione della Commissione No. 2277/96/ECSC del 28 novembre 1996 così come successivamente modificato, o comunque previsti da altre leggi e normative applicabili in materia in qualunque paese in cui i prodotti possono essere esportati. Per quanto ammesso dalla legge, il Fornitore risarcirà e manterrà l'Acquirente indenne da qualsiasi costo o spesa (ivi compresi eventuali dazi o, quando previsto dalla legge, oneri antidumping preliminari) derivante da una violazione di quanto dichiarato sopra. Nel caso in cui l'ordinamento di uno paese interessato imponga dazi o tariffe che l'Acquirente non può recuperare prontamente dal Fornitore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Ordine senza incorrere in responsabilità ulteriori di qualsiasi natura nei confronti del Fornitore. Nel caso in cui la legislazione applicabile imponga tariffe punitive o comunque aggiuntive sui beni di cui al presente Ordine, conseguenti a dispute commerciali o per ogni qualsiasi altra ragione, l'Acquirente avrà diritto a risolvere immediatamente il presente Ordine senza obblighi di pagare compensi ulteriori e comunque senza obblighi o responsabilità nei confronti del Fornitore.

15.6 **Rimborso degli oneri doganali.** Nel caso in cui il Fornitore sia un importatore negli USA di tutti o parte dei beni, in connessione al presente Ordine, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la documentazione necessaria ad ottenere il rimborso degli oneri doganali, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il modulo 7552 chiamato “*Certificate of Delivery*” debitamente sottoscritto, il modulo 7501 chiamato “*Entry Summary*” e una copia della fattura del Fornitore.

15.7 **Controlli per l'esportazione – Export Control.** Tutto quanto fornito dall'Acquirente al Fornitore dovrà essere conforme alla normativa in materia di *Export Controls* imposta da USA e UE, ivi compresi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act* del 2010 (USA), la *Public Law n. 111-195* (USA) e ogni altra legge, trattato, convenzione, protocollo, regolamento, direttiva, decreto e/o ordinanza applicabili in materia di *Export Control*. Il Fornitore accetta e dichiara che nessun articolo, apparecchiatura, materiale, servizio, dato tecnico o tecnologico, software o altra informazione tecnica o forma di assistenza fornita dall'Acquirente verrà esportato o riesportato dal Fornitore o da terzi aventi causa del Fornitore, direttamente o indirettamente, a meno che il destinatario non sia specificato nel presente Ordine e comunque nel rispetto della normativa relativa all'*Export Control*. Le obbligazioni di cui sopra dovranno essere osservate a prescindere dall'adempimento, estinzione o risoluzione di qualunque altra previsione contrattuale.

(a) **Per Ordini a Fornitori UE.** Il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente (i) copia di ogni autorizzazione necessaria per l'esportazione al di fuori dell'UE dei prodotti, materiali o articoli di cui al presente Ordine, ai sensi di leggi o regolamenti applicabili in materia di *Export Control* (quali il Regolamento EC 1334/2000, così come modificato dal Regolamento UE 1232/2011 e così come emendato ed integrato successivamente) vigenti nel paese di destinazione finale indicato dall'Acquirente; (ii) numero di classificazione *Export Control* ai sensi del Regolamento EC 428/1998 (così come modificato dal Regolamento EU 1232/2011 e così come emendato ed integrato successivamente) nel caso in cui i beni, materiali o articoli oggetto dell'Ordine siano compresi nella lista di cui all'Allegato 1 del Regolamento EC 428/1998 (così come modificato dal Regolamento EU 1232/2011 e così come emendato ed integrato successivamente). Se il Fornitore ritiene che per la corretta esecuzione del presente Ordine non sia necessaria alcuna autorizzazione ai sensi della normativa sopra indicata, il Fornitore dovrà far pervenire all'Acquirente una dichiarazione scritta debitamente firmata da un proprio rappresentante a ciò autorizzato, secondo il modello allegato quale Allegato A alle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Fornitore ometta di consegnare all'Acquirente la documentazione sopra descritta per l'esportazione fuori dall'UE, l'Acquirente avrà diritto di risolvere per inadempimento l'Ordine a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore. Nel caso in cui l'Acquirente non indichi come paese di destinazione finale un paese fuori dell'UE, ma il Fornitore sia comunque a conoscenza del fatto che i prodotti, materiali e articoli indicati nell'Ordine necessitano di una qualche autorizzazione per essere esportati nel rispetto delle normative vigenti in tema di *Export Control*, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la documentazione necessaria.

(b) **Per Ordini a Fornitori in paesi non appartenenti all'UE.** Il Fornitore dovrà consegnare copia di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esportazione degli articoli oggetto dell'Ordine nel rispetto della normativa applicabile in tema di *Export Control*. Nel caso in cui il Fornitore non adempia a tale obbligo, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine per inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo.

(c) **Per Ordini relativi a prodotti di provenienza USA.** Il Fornitore si impegna a ottenere tutte le autorizzazioni richieste dalle autorità competenti negli USA per la riesportazione verso la destinazione finale che sarà indicata dall'Acquirente, nel rispetto della normativa applicabile in tema di *Export Control*. Nel caso in cui il Fornitore non consegni all'Acquirente in maniera tempestiva copia delle suddette autorizzazioni, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine per inadempimento a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore.

16. RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ.

16.1 **Informazioni Riservate dell'Acquirente.** Con il termine “**Informazioni Riservate**” si intende ogni proprietà dell'Acquirente o di una delle sue Affiliate fornita o a cui sia stato consentito l'accesso all'Organizzazione del Fornitore per finalità connesse al presente Ordine (ivi compresi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni, specifiche, dati, beni o

informazioni), e ogni dato che ne derivi. Resta inteso che non sono ricomprese nella definizione di Informazioni Riservate le informazioni che: (a) sono o diventano pubbliche indipendentemente dalla loro divulgazione da parte dell'Organizzazione del Fornitore; (b) erano conosciute dal Fornitore in quanto pubbliche e quindi prima della loro comunicazione all'Organizzazione del Fornitore; (c) sono state divulgate, su base non confidenziale, al Fornitore da un terzo che non è soggetto ad obblighi di riservatezza nei confronti dell'Acquirente o delle sue Affiliate in relazione alle Informazioni Riservate o (d) sono state indipendentemente sviluppate dal Fornitore, senza riferimento alle Informazioni Riservate, e l'Acquirente può verificarne la provenienza in via documentale.

L'Organizzazione del Fornitore non potrà divulgare o utilizzare le Informazioni Riservate se non nei limiti di quanto strettamente richiesto per l'esecuzione dell'Ordine. Con l'eccezione di quanto necessario per l'esecuzione dell'Ordine, l'Organizzazione del Fornitore non permetterà che siano estratte copie delle Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente; in tal caso, il Fornitore dovrà apporre su ogni copia la dicitura "GE Confidential - non utilizzare, divulgare, riprodurre o distribuire senza il permesso di GE". Questo obbligo di confidenzialità resterà in vigore senza limiti di tempo. Allo spirare o alla risoluzione dell'Ordine, per qualsiasi ragione, o in ogni momento a richiesta dell'Acquirente, l'Organizzazione del Fornitore dovrà prontamente restituire e, se autorizzata dall'Acquirente, distruggere (producendo certificazione scritta di tale distruzione), tutte le Informazioni Riservate e le copie delle stesse.

16.2 Informazioni comunicate dal Fornitore. Le informazioni fornite nell'ambito del presente Ordine dall'Organizzazione del Fornitore all'Acquirente (ad eccezione di quelle considerate Proprietà Intellettuale dell'Acquirente) si intendono non confidenziali e comunicate all'Acquirente e alle sue Affiliate libere da restrizioni, in quanto ricomprese nell'oggetto dell'Ordine, malgrado diritti d'autore o altri diritti apposti sulle stesse. Il Fornitore conferisce all'Acquirente e alle sue Affiliate un diritto non esclusivo, irrevocabile, gratuito e trasferibile all'utilizzo di dette informazioni, le quali potranno essere usate, copiate, modificate e divulgate secondo la discrezione dell'Acquirente.

16.3 Altri accordi di confidenzialità. Nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un diverso e specifico accordo di riservatezza ("NDA") riguardante le negoziazioni precedenti la stipula dell'Ordine, le parti concordano che i termini del presente Ordine prevarranno sui termini di tale NDA anche per quanto riguarda le informazioni confidenziali comunicate nell'ambito del predetto NDA, a meno che non sia altrimenti concordato per iscritto tra le parti nell'Ordine.

16.4 Pubblicità. L'Organizzazione del Fornitore non potrà fare annunci, fotografare (ad eccezione di quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Ordine) o comunque divulgare alcuna delle informazioni relative al presente Ordine o alla propria relazione commerciale con l'Acquirente a terzi, inclusi stampa, pubblico o enti pubblici, a meno che ciò non sia richiesto dalle leggi applicabili, dagli organi giudiziari o dietro espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

17. INDENNIZZO PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Il Fornitore garantisce che tutti i beni e servizi, ivi compresi anche i software, forniti e/o utilizzati in esecuzione del presente Ordine dal Fornitore o da un Subfornitore sono liberi da pretese di qualsiasi natura. Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi danno, costo e spesa derivante da azioni o procedimenti giudiziari che coinvolgono l'Acquirente, le sue Affiliate e/o i suoi o loro clienti in ragione della presunta violazione di brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti industriali o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi; e ciò in relazione a qualunque oggetto, apparato, o parte di esso, ivi compresi i software, che formino parte dei prodotti forniti o dei servizi resi dal Fornitore o da un Subfornitore ed ogni eventuale strumento o processo derivato dai prodotti/servizi. L'Acquirente informerà prontamente il Fornitore di eventuali azioni o reclami e gli fornirà le informazioni e l'assistenza necessari per la difesa o il raggiungimento di una transazione (il tutto a spese e oneri del Fornitore); resta inteso che il Fornitore sarà responsabile in via esclusiva di ogni risarcimento o pagamento eventualmente deciso in sede contenziosa o transattiva. In ogni caso, eventuali transazioni in relazione ad azioni legali, pretese o procedimenti dovranno essere sottoposte all'Acquirente, il cui consenso non potrà essere irragionevolmente negato. Nel caso in cui all'Acquirente venga impedito l'utilizzo/sfruttamento di un oggetto, apparato, parte, strumento o processo, il Fornitore potrà scegliere, a propria discrezione e spese, se procurare all'Acquirente detto diritto oppure sostituire il relativo oggetto, apparato, parte, strumento o processo con altro equivalente che non sia in violazione di diritti di proprietà intellettuale altrui.

18. REGOLAMENTAZIONE INTERNA SULLA GESTIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA E REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA SUPPLY CHAIN.

18.1 Sicurezza e regolamentazione interna in materia di continuità operativa. Il Fornitore si impegna a porre in essere e rispettare una regolamentazione interna in materia di sicurezza e continuità operativa e ad aggiornarla anche tenendo conto di eventuali richieste dell'Acquirente ("**Regolamentazione Interna Sicurezza e Continuità Operativa**"). La Regolamentazione Interna Sicurezza e Continuità Operativa dovrà identificare quelle misure a disposizione del management e dei dipendenti del Fornitore più adeguate e necessarie al fine di:

- (a) garantire la sicurezza dei lavoratori nei locali del Fornitore e dei lavoratori che comunque lavoreranno per il Fornitore o per suo conto;
- (b) garantire la sicurezza dei siti del Fornitore e comunque dei suoi beni mobili e immobili che possano servire per la realizzazione delle attività oggetto dell'Ordine (i "**Lavori**"), con particolare riferimento agli strumenti ed ai macchinari

di importanza strategica;

- (c) proteggere i software relativi alla realizzazione dei Lavori da distruzione, furto, alterazione e/o altri danni;
- (d) proteggere da distruzione, furto, alterazione e/o altri danni disegni, dati tecnici e altre informazioni riservate dell'Acquirente, delle sue Affiliate e/o e dei suoi/loro rispettivi clienti, così come quelli del Fornitore, relativi alla realizzazione dei Lavori;
- (e) assicurare un pronto recupero, anche attraverso elaborazione, adozione e continuo aggiornamento di un piano di gestione crisi e recupero in caso di disastro che riguardi le strutture del Fornitore, i beni mobili e immobili, i software, i disegni, i dati tecnici, la proprietà intellettuale e/o più in generale lo stesso business del Fornitore, in caso di violazione della sicurezza, incidente, crisi o altro evento che impedisca al Fornitore il normale uso delle sue strutture, dei suoi beni mobili o immobili, dei suoi software, disegni, dati tecnici o altro oggetto di proprietà intellettuale, o comunque di svolgere normalmente la sua attività;
- (f) assicurare l'integrità fisica e la sicurezza di tutte le spedizioni dal rischio di una introduzione abusiva di Sostanze Pericolose o nocive (dette misure potrebbero includere, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, la protezione fisica delle aree di produzione, di imballaggio e di spedizione, restrizioni all'accesso in dette aree di personale non qualificato, controllo del personale e assistenza alle procedure di protezione dell'integrità delle spedizioni);
- (g) informare l'Acquirente relativamente a crisi e/o violazioni della sicurezza della *supply chain* e/o altre circostanze in cui siano rilevate attività illegali o sospette relative ai Lavori. Qualora il Fornitore dovesse riscontrare una di queste circostanze, lo stesso dovrà contattare il rappresentante del dipartimento "Sourcing" dell'Acquirente o la linea telefonica per le emergenze di GE (+1 203-373-3300) non più tardi di 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della circostanza, fornendo almeno i seguenti dettagli: (i) luogo e ora dell'incidente; (ii) impianto/luogo dell'incidente; e (iii) descrizione dell'incidente.

L'Acquirente si riserva il diritto di chiedere ed estrarre copia (cartacea ed elettronica) della Regolamentazione Interna Sicurezza e Continuità Operativa del Fornitore e di effettuare ispezioni in loco sulle strutture del Fornitore e sulle sue procedure al fine di valutare se tale regolamentazione interna e la sua implementazione sono ragionevolmente sufficienti a proteggere le proprietà e/o gli interessi dell'Acquirente. Se l'Acquirente ragionevolmente ritiene che la Regolamentazione Interna Sicurezza e Continuità Operativa del Fornitore e la relativa implementazione non assicurano una protezione soddisfacente degli interessi e delle proprietà dell'Acquirente, quest'ultimo potrà informarne per iscritto il Fornitore. Dal ricevimento di tale avviso, il Fornitore avrà 45 giorni di tempo, o un lasso di tempo maggiore laddove autorizzato dall'Acquirente, per provvedere alle modifiche ragionevolmente richieste dall'Acquirente. In mancanza di tali azioni correttive, l'Acquirente potrà risolvere immediatamente l'Ordine per inadempimento del Fornitore, senza responsabilità alcuna verso il Fornitore.

18.2 **Sicurezza della Supply Chain.** Il programma U.S. "Custom-Trade Partnership Against Terrorism" ("C-TPAT"), il programma EU "Authorized Economic Operator for Security" ("EU AEO") e il "World Customs Organization SAFE Framework of Standards", collettivamente i "SAFE Framework", rappresentano programmi di protezione delle spedizioni nel commercio internazionale. Il C-TPAT si applica solo ai Fornitori che non abbiano sede negli USA e che siano coinvolti nella produzione, nel deposito o nelle spedizioni di beni all'Acquirente, ad altri clienti o a fornitori situati negli USA. L'EU AEO si applica solo ai Fornitori coinvolti nella produzione, nel deposito o nella spedizione di beni che abbiano origine in, o che siano trasportati attraverso o verso l'EU. Il Fornitore dichiara che si atterrà alle disposizioni contenute nel C-TPAT relative alle società produttrici straniere, secondo i principi descritti al seguente indirizzo web http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat; il Fornitore si atterrà altresì alle disposizioni di cui all'EU AEO e agli altri SAFE Framework, laddove applicabili; in ogni caso, il Fornitore realizzerà e aggiornerà conseguentemente un piano scritto riportante le procedure di sicurezza, che dovrà rispettare i programmi sopra descritti (il "Piano di Sicurezza"). Il Piano di Sicurezza dovrà trattare questioni di sicurezza quali: ispezione e sicurezza dei container, accesso per controlli vari, sicurezza del personale, procedure di sicurezza, formazione sulla sicurezza, conoscenza del rischio e sicurezza dei sistemi informatici.

A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà:

- (a) certificare all'Acquirente a mezzo documento scritto di aver letto i criteri sulla sicurezza (collettivamente, i "Criteri sulla Sicurezza") contenuti nel C-TPAT, nel EU AEO e/o negli altri SAFE Framework applicabili e mantenere un Piano di Sicurezza scritto conforme ai Criteri sulla Sicurezza e di aver quindi posto in essere le procedure appropriate come stabilite da detto piano;
- (b) individuare un soggetto specifico con il ruolo di responsabile della sicurezza del sito, del personale e delle spedizioni del Fornitore, fornendo all'Acquirente il suo nome, la sua qualifica, il suo indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono e fax;
- (c) informare l'Acquirente sulla sua appartenenza al C-TPAT, EU AEO o altri applicabili SAFE Framework, e di ogni modifica a detto stato, ivi comprese le modifiche alle certificazioni e/o informazioni riguardanti sospensioni o revoche.

Nel caso in cui il Fornitore non effettui personalmente i controlli della fabbricazione e del trasporto dei prodotti che devono essere

consegnati all'estero all'Acquirente o a suoi clienti, il Fornitore si impegna a comunicare le raccomandazioni e/o le disposizioni applicabili ai sensi del C-TPAT, del EU AEO e/o degli altri SAFE Framework ai Subfornitori e a terzi spedizionieri in modo tale da condizionare le sue relazioni con questi enti all'attuazione di dette raccomandazioni e/o disposizioni. Previo avviso dell'Acquirente, il Fornitore dovrà essere disponibile per ispezioni dei propri siti da parte di rappresentanti dell'Acquirente in modo da consentire la verifica della conformità del Fornitore alle raccomandazioni e/o disposizioni del C-TPAT, del EU AEO e/o degli altri SAFE Framework e comunque al Piano di Sicurezza. Ciascuna parte sosterrà la sua porzione di spese per tali ispezioni e controlli. Tutti gli altri costi connessi alla realizzazione e alla implementazione del Piano di Sicurezza e alla implementazione delle raccomandazioni e/o disposizioni del C-TPAT, del EU AEO e/o degli altri SAFE Framework sono a carico del Fornitore.

19. IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE E MARCATURA DEL MATERIALE. Il Fornitore dovrà assicurare che l'imballaggio, la conservazione e la marcatura del materiale rispettino i disegni e le specifiche applicabili all'Ordine. Qualora nell'Ordine non vi sia alcun riferimento specifico, si dovrà fare riferimento alle migliori pratiche commerciali e comunque alle norme applicabili. Inoltre, con riguardo a ogni spedizione che dovrà essere effettuata nell'ambito dell'esecuzione del presente Ordine, il Fornitore dovrà sempre specificare le seguenti informazioni: numero Ordine, numero collo, numero centro smistamento (se fornito dal centro smistamento dell'Acquirente), paese di origine, indirizzo del destinatario, descrizione dell'articolo, peso netto/lordo in chili e libbre, dimensioni in centimetri e pollici, per gli articoli di peso superiore a una tonnellata saranno altresì necessari l'indicazione del baricentro ed avvisi circa le eventuali misure di precauzione (ad esempio: "fragile", "vetro", "solo via aerea", "non sovraccaricare" etc.), gancio di carico, punto di sollevamento e punti adatti alle catene, in modo da evitare danni e trattamenti impropri. Il Fornitore dovrà posizionare tutte le segnalazioni in modo che siano leggibili, indelebili e comunque permanenti, compatibilmente con il tipo di articolo e di imballaggio. Il materiale dovrà essere imballato in modo appropriato e compatibilmente con il tipo di materiale stesso, con un sistema che consenta di proteggere il materiale durante il trasporto da eventuali danni causati da urti, e quindi garantire che il materiale arrivi integro a destinazione. Il materiale che non può essere imballato per via delle dimensioni o del peso dovrà essere caricato su appositi container, piattaforme o traverse sufficientemente resistenti da consentire di sollevare e scaricare il materiale senza alcun pericolo. I mezzi di trasporto che, raggiunta la loro destinazione, presenteranno difficoltà di scarico del materiale potranno essere rimandati al luogo di partenza a spese del Fornitore.

A sue spese, il Fornitore si impegna inoltre a (i) che ogni imballaggio di legno o pancale di legno consegnato o usato per la consegna, l'imballaggio e/o il trasporto dei beni consegnati all'Acquirente nell'ambito dell'Ordine sia conforme agli "International Standards for Phytosanitary Measures" ("ISPM") - "Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade" ("WPM") (Pubblicazione ISPM n. 15), U.S. Code of Federal Regulations, 7 CFR 319.40 da 1 a 319.40 11, così come successivamente modificati o emendati, nel caso in cui debbano essere spediti verso gli USA; e/o leggi simili di altri paesi verso o attraverso i quali l'Acquirente ha informato il Fornitore che i beni probabilmente saranno spediti o verso o attraverso i quali il Fornitore sa che la spedizione probabilmente avverrà (ad esempio, materiali consegnati o che il Fornitore sa che dovranno essere consegnati in Australia dovranno essere imballati con un legno trattato almeno secondo lo standard ISPM15); e (ii) fornire imballaggi che siano conformi a leggi e regolamenti dei paesi verso o attraverso i quali l'Acquirente ha informato il Fornitore che i beni saranno consegnati o verso o attraverso i quali il Fornitore sa che la spedizione probabilmente avverrà, laddove tali leggi o regolamenti prevedono la quarantena (ad esempio, materiali consegnati o che il Fornitore sa che dovranno essere consegnati in Australia dovranno rispettare quanto stabilito dall' "Australian Quarantine and Inspection Service" ("AQIS"), come successivamente modificato o emendato).

Il Fornitore consegnerà all'Acquirente tutte le certificazioni richieste dall'Acquirente per provare di aver rispettato quanto qui previsto.

20. LEGGE APPLICABILE. L'Ordine sarà disciplinato ed interpretato ai sensi e sulla base della legge italiana, salvo diversa disposizione delle parti contenuta nel presente Ordine o comunque concordata per iscritto dalle parti.

21. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Ogni controversia che dovesse insorgere o sia in qualche modo connessa al presente Ordine, ivi incluse questioni, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, relative alla sua esistenza, interpretazione, validità e/o risoluzione, saranno risolte secondo quanto disposto nel presente articolo 21.

(a) Nel caso in cui la controversia sia di valore inferiore a EURO 100.000,00 (centomila), la controversia dovrà essere risolta mediante arbitrato amministrato dall'*International Centre for Dispute Resolution* (ICDR) nel rispetto delle procedure arbitrali da esso applicate, e modificate nei termini di cui al Protocollo On-Line ICDR per Controversie fra Costruttori e Fornitori ("**ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes**") in vigore (le Procedure Internazionali di Risoluzione delle Controversie ed il Protocollo On-Line ICDR per Controversie fra Costruttori e Fornitori sono disponibili on-line al sito <http://www.icdr.org>).

(b) Nel caso in cui il valore totale della controversia sia superiore a EURO 100.000,00 (centomila), le parti concordano di sottoporre la controversia ad un tentativo di conciliazione disciplinato secondo le norme di *Alternative Dispute Resolution* ("ADR") dell'*International Chamber of Commerce* ("ICC"). In ogni momento, a seguito del deposito della richiesta di ADR secondo le *ADR Rules*, le parti potranno chiedere la definitiva risoluzione della controversia secondo le *Rules of Arbitration*

dell'ICC da parte di un arbitro nominato nel rispetto di dette *Rules of Arbitration*, e restando inteso che il lodo finale non potrà essere emesso prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dal deposito della richiesta di ADR, o il periodo maggiore concordato per iscritto tra le parti. Le disposizioni del presente articolo 21 non potranno precludere o limitare la possibilità delle parti di chiedere, in sede arbitrale, se possibile in base alle *Rules of Arbitration* oppure ricorrendo alla giurisdizione ordinaria competente, misure cautelari o urgenti o ingiunzioni di pagamento. Il luogo dell'arbitrato sarà Firenze, in Italia, e la lingua del procedimento sarà l'italiano, a meno che le parti non convengano diversamente.

22. RINUNCE. Eventuali rinunce all'esercizio totale o parziale di diritti derivanti dall'Ordine saranno valide solo se espresse per iscritto dalla parte rinunciante. Il mancato esercizio di un diritto da parte del Fornitore e/o dell'Acquirente non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto.

23. COMMERCIO ELETTRONICO. Il Fornitore si impegna a partecipare, su richiesta dell'Acquirente, a tutti i programmi e le iniziative di carattere informatico dell'Acquirente, già attive o che saranno avviate in futuro. Ai fini della formazione del contratto, della sua gestione, delle modifiche e ad ogni altro fine, ogni messaggio elettronico scambiato tra le parti nel quadro di tali programmi e iniziative sarà considerato: (a) un documento "scritto"; e (b) un documento "firmato" (come indicato di seguito). Le parti possono presentare tali documenti elettronici come prova documentale in qualsiasi tipo di procedimento. A mezzo dell'inserimento in un messaggio elettronico del nome o altro segno identificativo di un soggetto che rappresenta una parte, detta parte sottoscrive il messaggio e ne riconosce il contenuto. Gli effetti che scaturiscono da tale messaggio sono quelli determinati dal contenuto del messaggio e dalla legge applicabile.

24. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

24.1 Per "**Dati Personali**" si intendono tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile; per "**Dati Personali dell'Acquirente**" si intende qualsiasi dato personale che il Fornitore ha ricevuto dall'Acquirente; per "**Elaborazione**" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate sui Dati Personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, il recupero, l'accesso, la consultazione, l'uso, la diffusione mediante trasmissione, la divulgazione, la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

24.2 Il Fornitore e i suoi dirigenti, dipendenti e/o agenti, potranno accedere ed Elaborare i Dati Personali dell'Acquirente solo quando e se ne abbiano di volta in volta bisogno e solo nella misura strettamente necessaria alla esecuzione dell'Ordine o per adempiere a istruzioni scritte dell'Acquirente.

24.3 Il Fornitore dovrà usare i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza e la segretezza dei Dati Personali dell'Acquirente in modo da prevenirne la distruzione, la modifica, la diffusione, l'accesso o la perdita in modo fortuito, non autorizzato o illegale. Il Fornitore si impegna ad avvisare immediatamente l'Acquirente dell'eventuale Violazione della Sicurezza dei Dati Personali dell'Acquirente; per "**Violazione della Sicurezza**" si intende qualsiasi evento che comporti un pericolo per la sicurezza, la riservatezza o l'integrità dei dati, effettivo o anche solo potenziale o minacciato, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, un accesso o un uso non autorizzati. Inoltre, il Fornitore, nel caso in cui si verifichi la suddetta Violazione della Sicurezza, fornirà all'Acquirente immediatamente una relazione dettagliata della Violazione della Sicurezza ("**Comunicazione riguardante la Privacy**"), dell'identità di ciascuna persona coinvolta in tale violazione e qualsiasi altra informazione di dettaglio che l'Acquirente possa richiedere. Il Fornitore si impegna a svolgere, a sue spese, le opportune verifiche in relazione alla Violazione della Sicurezza e a prendere immediatamente le misure necessarie a identificare, prevenire e contenere gli effetti che ne possano scaturire, facendosi carico inoltre delle spese relative alla Comunicazione riguardante la Privacy. Sarà necessario ottenere il consenso dell'Acquirente in relazione a qualsiasi comunicazione, annuncio, articolo di stampa o relazione in materia di una Violazione della Sicurezza ("**Annuncio**") prima che l'Annuncio sia pubblicato o divulgato a terzi. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da ogni danno subito a causa della Violazione della Sicurezza, includendo, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il costo degli Annunci.

24.4 Una volta conclusasi per qualunque motivo l'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore dovrà immediatamente cessare l'Elaborazione dei Dati Personali dell'Acquirente, salvo diversa disposizione di quest'ultimo; tale obbligo rimarrà in vigore per tutto il periodo in cui il Fornitore ha accesso a Dati Personali dell'Acquirente.

24.5 Il Fornitore accetta che l'Acquirente possa richiedere determinati Dati Personali ("**Dati Personali del Fornitore**") quali ad esempio nome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail dei soggetti che rappresentano il Fornitore, e dichiara che i dati forniti potranno essere conservati in banche dati, ubicate potenzialmente ovunque, accessibili dal personale dell'Acquirente ovunque ubicato, dei suoi Affiliati e di altri soggetti terzi per motivi comunque legati all'esecuzione dell'Ordine, come ad esempio la gestione del Fornitore ed il pagamento. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti di legge legati al trasferimento dei Dati Personali del Fornitore. L'Acquirente sarà il Controllore di tali dati per gli scopi di legge e dovrà adottare le necessarie misure per assicurare che i Dati Personali del Fornitore vengano elaborati nel rispetto della normativa ad essi applicabile. Per "**Controllore**" si intende l'entità legale che, in modo autonomo o in collaborazione con terzi, decide mezzi e modalità di elaborazione dei Dati Personali. Se richiesto per iscritto, il Fornitore può ottenere dall'Acquirente copia dei Dati Personali del Fornitore e farne aggiornamenti e modifiche.

25. UNICITÀ DELL'ACCORDO. Questo Ordine, ivi compresa la documentazione ad esso allegata, è da intendersi come completa e integrale espressione della volontà delle parti in relazione a quanto ne costituisce l'oggetto, e prevale su

qualsiasi precedente o contemporaneo accordo tra le parti, sia essa scritto o orale, a meno che le parti abbiano diversamente concordato per iscritto. L'Ordine potrà essere firmato in una o più copie, ciascuna delle quali dovrà essere considerata un originale ad ogni fine. La firma apposta su un facsimile sarà da considerare come originale, ove le varie copie siano scambiate tra le parti via facsimile. Nessun rapporto precedentemente intercorso tra le parti sarà rilevante nel determinare il significato dell'Ordine. L'eventuale invalidità di una disposizione (in tutto o in parte) del presente Ordine non comporterà in alcun modo la nullità delle altre disposizioni contrattuali né tantomeno della parte della disposizione non invalidata, che continuerà pertanto ad essere pienamente valida ed efficace. Le parti si impegnano ad interpretare la clausola considerata invalida nel modo più vicino possibile al significato originariamente conferito alla disposizione che implica validità della stessa. Tutte le disposizioni e gli obblighi di cui al presente Ordine che per loro natura devono essere rispettati, mantenuti ed eseguiti anche dopo la risoluzione o la scadenza dell'Ordine, sopravvivranno a tale risoluzione e/o scadenza e resteranno vincolanti per le parti, i loro successori (anche a seguito di fusione), e cessionari, inclusi a titolo meramente esemplificativo quelli di cui agli articoli 4,5,8,9,11,12,14,15,16,17,20,21 e 24 del presente Ordine.

ALLEGATO A

Denominazione Fornitore:.....

Indirizzo.....

Numero di Telefono.....

_____, _____

DICHIARAZIONE

Spedizione merce di cui alla ns. fattura.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ di _____, con sede in _____, dichiara che la merce descritta nella/e nostra/e fattura/e di seguito elencata/e:

non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'Art. 3 del Regolamento CE 428/2009 come successivamente modificato e emendato; non ha, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcun impiego militare né alcun impiego come componenti di qualsivoglia armamento, strumento o fornitura di utilizzo militare e; non è destinata ad alcun paese nei confronti del quale sia in vigore un embargo militare sancito dai competenti organi internazionali riconosciuti e non è soggetta a vendite triangolari con compratori non residenti in uno Stato dell'Unione Europea.

ACCETTAZIONE ORDINE

(il Fornitore dovrà inviare il presente documento, debitamente sottoscritto, a uno dei seguenti indirizzi: a) per fax al numero _____; b) per email in formato pdf al seguente indirizzo: _____)

Att.: Nuovo Pignone S.p.A/S.r.l.
Via Felice Matteucci n. 2
(50127) Firenze

Abbiamo ricevuto il vostro Ordine d'Acquisto (i cui dettagli sono di seguito riportati) e vi confermiamo la nostra integrale accettazione di quanto nello stesso contenuto. Dichiariamo inoltre di aver preso visione delle Condizioni Standard di Acquisto di GE ivi richiamate e di accettarne integralmente il contenuto.

Ordine d'Acquisto n° _____ del _____

Nome del Buyer: _____

Distinti saluti,

il Fornitore: _____

Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approviamo e accettiamo espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Standard di Acquisto di GE richiamate nell'Ordine:

ART. 2 (PREZZI, PAGAMENTI E QUANTITÀ)

ART. 3 (CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ)

ART. 5 (ATTIVITÀ PRESTATE IN LOCO)

ART. 6 (MODIFICHE)

ART. 7 (QUALITÀ E CONTROLLI)

ART. 8 (RIFIUTO DELLA FORNITURA)

ART. 9 (GARANZIE)

ART. 10 (SOSPENSIONE)

ART. 11 (RECESSO E RISOLUZIONE)

ART. 12 (INDENNIZZO E ASSICURAZIONI)

ART. 13 (CESSIONE, SUBAPPALTO E SUBFORNITURA)

ART. 14 (INTEGRITÀ)

ART. 15 (CONFORMITÀ ALLA LEGGE)

ART. 16 (RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ)

ART. 17 (INDENNIZZO PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

ART. 18 (REGOLAMENTAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA E REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA SUPPLY CHAIN)

ART. 21 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

ART. 23 (COMMERCIO ELETTRONICO)

il Fornitore: _____

Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante